

Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Area: PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

DETERMINAZIONE

N. G01725 del 21/02/2020

Proposta n. 2301 del 18/02/2020

Oggetto:

Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini.

Proponente:

Estensore

MARCIANO' RITA

Responsabile del procedimento

MARCIANO' RITA

Responsabile dell' Area

A. BARCA

Direttore Regionale

R. BOTTI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Oggetto: Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Su PROPOSTA del dirigente dell'Area Promozione della Salute e Prevenzione;

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 11 relativo alle strutture organizzative della Giunta regionale e l'articolo 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative di gestione;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R. n. 252 del 1^a giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale Salute e integrazione socio sanitaria, con decorrenza dal 6 giugno 2018;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione socio sanitaria al dott. Renato Botti;

VISTA la determinazione del 13 giugno 2018, n. G07633, come modificata con determinazione del 9 luglio 2018, n. G08633, con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione socio sanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;

VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione socio sanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257”, come rettificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018 e n. G13374 del 23 ottobre 2018, con la quale, con decorrenza dal 5 novembre 2018, è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione socio sanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;

VISTA la direttiva del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978 “Modifica alla Direttiva del Segretario Generale prot. 590257 del 27 settembre 2018.” con la quale il Segretario Generale ha disposto, per

questioni organizzative: “di posticipare la decorrenza della rimodulazione di cui alla direttiva prot. 590257 del 27 settembre 2018 al 14 novembre 2018”;

VISTA la determinazione del 25 ottobre 2018, n. G13543 “Rettifica decorrenza riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria di cui alla determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 e successive modificazioni - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978” con la quale è stata posticipata l’effetto della decorrenza al 14 novembre 2018, del nuovo assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;

VISTO l’atto di organizzazione n. G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Alessandra Barca;

VISTI:

il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e ss.mm.ii;
la Direttiva 91/68/CEE del 28 gennaio 1991, “Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini”;
la Direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, e ss.mm.ii. relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e successive circolari esplicative del Ministero della Salute;
la Decisione 2018/1983 del 26/10/2018, che modifica l’allegato II della Decisione 93/52/CEE riconoscendo ufficialmente indenni da brucellosi alcune regioni italiane e che modifica gli allegati alla Decisione 2003/467/CE riconoscendo ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica alcune regioni Italiane;
la Decisione della Commissione n 2008/940/CE, del 21 ottobre 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, cofinanziati dalla Comunità;
il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, “Regolamento concernente il Piano nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini”;
il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, “Regolamento concernente il Piano nazionale per l’eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317 sulla identificazione e registrazione degli animali;
il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, “Regolamento concernente il Piano nazionale per l’eradicazione della leucosi bovina enzootica”;
il Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, concernente modifiche ai piani nazionali di eradicazione sopra specificati;
il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”;
l’Ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2015 “Misure straordinarie di polizia veterinaria, in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi – caprina, leucosi bovina enzootica” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'articolo 3 punto 2. della succitata Ordinanza stabilisce che *“nei territori non U.I. i capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente, sono identificati mediante bolo endoruminale [...]”* e che al punto 3. del medesimo articolo è specificato che *“le misure di cui al comma 2 possono essere applicate anche nei territori U.I sulla base della valutazione del rischio.”*

VALUTATA prioritaria su tutto il territorio regionale la corretta identificazione mediante bolo endoruminale degli animali oggetto di transumanza/ monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, al fine di mantenere le qualifiche già acquisite ai sensi della normativa comunitaria vigente, e di conseguire le qualifiche ancora non ottenute;

VISTA la DGR n. 33/2019 “Conservazione dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*): individuazione delle priorità di intervento per il triennio 2019-2021 e approvazione della bozza di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l'implementazione del Piano d'Azione per la tutela dell'Orso bruno marsicano (PATOM) nel triennio 2019/2021.”

VISTO che il suddetto Piano d'Azione afferma che la sopravvivenza della specie dipende, tra i vari fattori, anche dall'espansione dell'areale attuale della specie, la cui *core area* è limitata al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, PNALM, e alle aree limitrofe e che, relativamente all'espansione dell'areale, alle aree di nuova presenza e di connessione;

CONSIDERATO che la DGR n. 33/2019 di individua tra le priorità d'azione per il perseguimento degli obiettivi di conservazione dell'Orso bruno marsicano la prevenzione e gestione degli aspetti sanitari connessi alla tutela delle popolazioni di Orso bruno marsicano;

TENUTO CONTO che nell'ambito della provincia di Rieti, pur in presenza nei parametri richiesti per il mantenimento della qualifica, nel periodo 2013/2019, sono stati individuati focolai di tubercolosi bovina, concentrati in un'area circoscritta a 14 Comuni;

VALUTATO che nel territorio della ASL Roma 4 sono stati notificati 4 focolai di tubercolosi bovina nel corso del 2019 con una diminuzione della prevalenza d'infezione rispetto al 2018;

CONSIDERATO che l'intero territorio regionale ha acquisito la qualifica comunitaria di territorio Ufficialmente indenne da Brucellosi Bovina e Bufalina e da Brucellosi Ovina e Caprina;

CONSIDERATO che l'intero territorio regionale ha acquisito la qualifica comunitaria di territorio Ufficialmente indenne da Leucosi bovina enzootica, persistendo un solo cluster d'infezione in una parte di territorio circoscritto della ASL Roma 4;

CONSIDERATO che le province Rieti, Viterbo e Frosinone hanno conseguito la qualifica comunitaria di territorio Ufficialmente Indenne da tubercolosi bovina;

RITENUTO di dover mantenere le qualifiche già acquisite ai sensi della normativa comunitaria vigente, nonché conseguire le qualifiche ancora non ottenute per tutto il restante territorio regionale;

RITENUTO, altresì, opportuno mettere in atto adeguate misure sanitarie con lo scopo di raggiungere anche le seguenti finalità:

- tutela sanitaria del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
- prevenzione delle zoonosi e sicurezza alimentare;

CONSIDERATO che il quadro epidemiologico della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina, della leucosi bovina enzootica e della brucellosi ovi-caprina, nonché l'evoluzione delle qualifiche sanitarie dei territori regionali richiedono un'adeguata gestione delle attività negli allevamenti, nonché una rimodulazione delle attività di controllo nel territorio regionale, ai sensi delle normative nazionali e comunitarie sopra menzionate;

RAVVISATA la necessità di predisporre un Piano Regionale che raccolga in maniera organica le indicazioni contenute nelle normative nazionali e comunitarie vigenti, finalizzandole agli obiettivi sopra menzionati;

PRESO ATTO quindi dei documenti predisposti per il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati dalla competente Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Promozione della Salute e Prevenzione, denominati

- *“Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini” (allegato A),*
- *“Procedure per la gestione delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di sorveglianza o risanamento” (Allegato B);*

che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, approvare il Piano operativo di cui all'allegato A sopra specificato, le Procedure di cui all'allegato B, e

RITENUTO necessario stabilire che il Piano operativo di cui all'allegato A e le Procedure di cui all'allegato B sono destinate alle Aziende Sanitarie Locali e all'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare:
 - o l'allegato A denominato *“Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di sorveglianza o risanamento”*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - o l'allegato B denominato *“Procedure per la gestione delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di sorveglianza o risanamento”*;
- di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza, sono i destinatari del presente documento;
- di demandare all'Area Promozione della Salute e Prevenzione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria la revisione delle indicazioni e delle procedure operative al variare della situazione epidemiologica delle malattie oggetto di Piano;
- di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Renato Botti

PIANI DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO REGIONALE DELLE MALATTIE DEI BOVINI, BUFALINI E OVICAPRINI

1. ANDAMENTO DEI PIANI DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA NELLA REGIONE LAZIO

1.1 TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA

Nel 2019 sono stati registrati 2 focolai di cui 1 nella provincia di Roma (ASL Roma 4), 1 a Rieti.

1.2 BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

La Brucellosi bovina-bufalina risulta essere completamente eradicata dal territorio regionale con livelli di prevalenza pari a zero nell'ultimo triennio, periodo in cui non si sono verificati focolai di malattia nel territorio regionale.

1.3 LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Anche la Leucosi è quasi completamente eradicata e le uniche sacche di resistenza si registrano nell'ASL Roma 4 ed in particolare negli allevamenti bradi che insistono in pascoli promiscui, nel corso del 2019 sono stati registrati 5 focolai.

1.4 BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

Nel corso del 2019 non sono stati notificati focolai di brucellosi nelle province del territorio regionale.

2.0 SITUAZIONE SANITARIA DEI TERRITORI PROVINCIALI

La situazione sanitaria è riassunta nella tabella riportata di seguito :

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
Tubercolosi Bovina e Bufalina	Uff. indenne - Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011	Uff. indenne - Decisione 2011/277/CE del 10- 05-2011			Uff. indenne Decisione 2018/1983 del 26/10/2018
Brucellosi Bovina e Bufalina	Uff. indenne Decisione 2009/600/CE del 05-08-2009	Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10- 05-2011	Uff. indenne Decisione 2018/1983 del 26/10/2018	Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011	Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011
Leucosi enzootica bovina	Uff. indenne Decisione 2009/342/CE del 23-04-2009	Uff. indenne Decisione 2011/277/UE del 10- 05-2011	Uff. indenne Decisione 2017/910/UE del 17/10/2017	Uff. indenne Decisione 2014/91/UE del 14-02-2014	Uff. indenne Decisione 2009/342/CE del 23-04- 2009
Brucellosi Ovicaprina	Uff. indenne Decisione 2004/199/CE del 27-02-2004	Uff. indenne Decisione 2004/199/CE del 27- 02-2004	Uff. indenne Decisione 2008/97/CE del 30-01-2008	Uff. indenne Decisione 2008/97/CE del 30-01-2008	Uff. indenne Decisione 2014/91/UE del 14-02-2014

3.0 FREQUENZA E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Alla luce dello status sanitario del territorio regionale e del quadro epidemiologico delle diverse Province si rappresenta di seguito l'attività da compiere nel corso del 2020.

Percentuale di allevamenti da controllare

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
Tubercolosi Bovina e Bufalina	20**	20	50*	50	20
Brucellosi Bovina e Bufalina	20	20	20	20	20
Leucosi enzootica bovina	20	20	20***	20	20
Brucellosi Ovicaprina	25	25	25	25	25

* Misure particolari per gli allevamenti delle Università agrarie Di Bracciano e del territorio di Manziana (vedi punto 3.3)

** Misure particolari per gli allevamenti presenti nel territorio di 15 comuni della provincia di Rieti sede di persistenza dell'infezione (vedi punto 3.3)

*** Misure straordinarie per le Università agrarie di Tolfa, Allumiere, Manziana (vedi punto 3.4)

Animali da controllare all'interno degli allevamenti

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
Tubercolosi Bovina e Bufalina	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi (vedi punto 3.3)	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi
Brucellosi Bovina e Bufalina	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi
Leucosi enzootica bovina	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi (vedi punto 3.4)	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi
Brucellosi Ovi caprina	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta

3.1 FREQUENZA E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI PER LA TRANSUMANZA

Specie	Destinazione	Malattia	provincia/asl di partenza	Pre- movement	Al rientro
				% capi da controllare	% capi da controllare
BOVINI BUFALINI	Aree Orso Bruno Marsicano entro regione Lazio (vedi tabella 1)	TBC	RM – LT*	100% > 6 settimane	nessun controllo
			RI-FR-VT	25% > 24 mesi	nessun controllo
		BRC**	tutte le provincie/asl	25% > 24 mesi	nessun controllo
	Parco Nazionale d'Abruzzo	TBC	RM – LT	100% > 6 settimane	100% > 6 settimane
			RI-FR-VT	25% > 24 mesi	100% > 6 settimane
		BRC**	tutte le provincie/asl	25% > 24 mesi	100% > 12 mesi
	Altri Territori non UI extra regione	TBC	RM – LT	100% > 6 settimane	100% > 6 settimane
			RI-FR-VT	nessun controllo	100% > 6 settimane
		BRC**	tutte le provincie/asl	nessun controllo	100% > 12 mesi
	Territori UI della regione Lazio e delle altre regioni	TBC	RM – LT	100% > 6 settimane	nessun controllo
			RI-FR-VT	nessun controllo	nessun controllo
		BRC**	tutte le provincie/asl	nessun controllo	nessun controllo
	Tutte le destinazioni	LEB	tutte le provincie/asl	nessun controllo	nessun controllo

* Per le provincie non UI di RM e LT i controlli pre-movement per TBC bovina/bufalina devono essere eseguiti anche nel caso di transumanza all'interno del territorio della provincia

** Laddove previsti controlli per BRC, dovranno essere saggiati anche i cani al seguito

Specie	Destinazione	Malattia	provincia/asl di partenza	Pre- movement	Al rientro
				capi da controllare	capi da controllare
OVINI CAPRINI	Aree Orso Bruno Marsicano entro regione Lazio	BRC	tutte le provincie/asl	25% > 12mesi	nessun controllo
	Parco Nazionale d'Abruzzo	BRC	tutte le provincie/asl	25% > 12 mesi	100% > 6 mesi
	Altri Territori non UI extra regione	BRC	tutte le provincie/asl	nessun controllo	100% > 6 mesi
	Territori UI della regione Lazio e delle altre regioni	BRC	tutte le provincie/asl	nessun controllo	nessun controllo

3.2 CONTROLLI AGGIUNTIVI ANNUALI

A prescindere dal livello di qualifica territoriale raggiunta e della corrispondente percentuale di allevamenti che dovranno essere saggiati su base annua, **il controllo mantiene cadenza annuale:**

- **nelle aziende risanate da meno di 3 anni,**
- **nelle aziende che nei 24 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica,**
- **negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione/transumanza o con elevato livello di movimentazioni a rischio. Si precisa che i controlli sui greggi transumanti sono regolati da specifiche disposizioni riportate al punto 3.1.**
- **negli allevamenti nei quali sia stata segnalata una proporzione anomala di capi oggetto di denuncia di furto e/o smarrimento nel corso dell'anno precedente o dell'anno in corso.**

La aziende di cui al Punto 3.0, 3.2. e successivi punti 3.3 e 3.4 saranno oggetto di programmazione dei controlli sul sistema informativo nazionale e costituiranno l'obiettivo LEA per il 2020.

3.3. Tubercolosi Bovina e Bufalina – Piani Straordinari

Nelle aziende ubicate nel comune di Manziana e Bracciano, nel territorio di competenza della ASL Roma 4, stanti rispettivamente la persistenza di focolai ed il recente risanamento dell'infezione, oltre alla inoculazione della IDT-PPD bovina congiuntamente alla prova comparativa con antigene aviare, si dovrà procedere all'esecuzione dei controlli sul 100% degli allevamenti.

Tali misure si adottano al fine di accelerare e consolidare le procedure di risanamento ed eradicazione mediante tempestiva individuazione dei capi positivi/infetti e loro rapido allontanamento, nonché al fine di identificare precocemente l'eventuale reintroduzione dell'infezione.

Le suddette misure sono considerate propedeutiche all'efficace risanamento del cluster di persistenza della TBC in provincia di Roma nonché al raggiungimento dei parametri necessari all'attribuzione della qualifica territoriale di indennità ufficiale.

Considerato che nel periodo 2013/2019 sono stati notificati focolai di tbc in Provincia di Rieti, concentrati in un'area di circa 7 km, nonché l'estensione dei focolai sul comune di Magliano Sabina, si individua un'area di rischio comprendente il territorio di 15 Comuni, nella quale viene confermata l'attività straordinaria di risanamento con lo scopo di:

- a. testare nel corso del 2020 tutta la popolazione di aziende ubicate nell'area di rischio, comprendendo anche quelle eventualmente non ancora testate nell'ultimo biennio a seguito del diradamento disposto per la provincia ufficialmente indenne;
- b. escludere la presenza di altri focolai di infezione nell'area;
- c. procedere a rapido risanamento/eradicazione dei focolai eventualmente individuati e rimozione delle eventuali fonti di esposizione all'infezione presenti sul territorio.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si definisce l'area di intervento costituita dai confini amministrativi dei seguenti Comuni della Provincia di Rieti: Cantalupo In Sabina, Casperia, Collecchio, Forano, Magliano Sabina, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri In Sabina, Vacone, Magliano Sabina.

Nell'area così definita si dispone il controllo del 100% degli allevamenti mediante appaiamento della inoculazione della IDT-PPD bovina e prova comparativa con antigene aviare, al fine di accelerare le procedure di risanamento ed eradicazione su tutti i capi di età superiore alle 6 settimane.

Inoltre i Servizi Veterinari delle ASL di Roma 4 e Rieti devono:

- 1) operare una verifica puntuale per ciascuna azienda da latte e da carne con riproduttori del territorio relativamente al numero effettivo di capi presenti e provvedere al loro aggiornamento su BDN;
- 2) registrare su SIEV tutti i controlli svolti nelle aziende, ivi compresi i risultati delle letture relative agli spessori cutanei rilevati pre e post inoculo della PPD bovina
- 3) trasmettere alla regione Lazio, trimestralmente, lo stato di avanzamento delle attività rispetto alla programmazione di cui al punto 2)
- 4) La Regione Lazio potrà effettuare verifiche, anche su campo, delle attività programmate di cui al punto 2), anche attraverso l'attivazione della Task Force regionale.

3.4. Leucosi bovina enzootica – Piano Straordinario

La Leucosi Enzootica Bovina (LEB) è una affezione leucemica ad eziologia virale sostenuta da un retrovirus (BLV), diffusa in tutto il mondo e soggetta ad uno specifico piano di eradicazione obbligatoria sul territorio nazionale a partire dal 1996 (D.L. n. 358 del 2 maggio 1996) anche in ottemperanza alle norme comunitarie relative alla commercializzazione e movimentazione di animali nell'ambito della UE.

L'importanza della LEB è determinata anche da ripercussioni indirette, di natura economica:

- blocco della commercializzazione nazionale ed internazionale degli animali se provenienti da allevamenti non indenni.
- riduzione della produzione soprattutto negli allevamenti di bovini da latte .
- effetto del deprezzamento degli animali che provengono da una azienda in cui è presente la malattia.

Nella Provincia di Roma le uniche sacche di resistenza della malattia si registrano nell'ASL Roma 4 ed in particolare in alcuni territori caratterizzati da allevamenti bradi che insistono su pascoli promiscui delle Università Agrarie di Tolfa e Allumiere, i cui pascoli interessano anche i Comuni di Santa Marinella e Civitavecchia, nonché su pascoli dell'Università Agraria di Manziana.

Nelle suddette aree viene praticato l'allevamento brado ad indirizzo produttivo carne che, per le particolari caratteristiche di conduzione, presenta le maggiori difficoltà di controllo della malattia e di gestione delle attività di risanamento.

Le problematiche principali vengono ricondotte alla insufficiente disponibilità di strutture fisse per il raduno ed il contenimento dei capi, Il serbatoio e il fattore di rischio più rilevante per la persistenza della malattia, tuttavia, è molto verosimilmente rappresentato dalla presenza di numerosi bovini vaganti non identificati che sfuggono al controllo da parte delle Autorità Sanitarie.

Obiettivo del programma

Obiettivo del programma è accelerare il piano di eradicazione della LEB nei territori interessati di pertinenza della ASL Roma 4 al fine di ricondurre la prevalenza di aziende infette a valori inferiori alla soglia del 0,2%.

Piano d'azione

Allo scopo di garantire fattibilità ed una reale efficacia del piano straordinario, il piano d'azione intende giungere alla risoluzione di specifiche criticità, considerate causa principale dell'attuale situazione epidemiologica.

- Censimento delle aziende bovine che utilizzano i pascoli delle Università Agrarie di Tolfa, Allumiere e Manziana e del numero dei bovini che insistono sui pascoli;
- Compartimentazione dei pascoli delle Università Agrarie di Tolfa e Allumiere e costituzione di 2 unità epidemiologiche, una per ciascuna Università Agraria, comprendenti tutti gli allevamenti infetti insistenti sui pascoli suddetti;
- Identificazione elettronica attraverso l'imbolatura di tutti i bovini delle aziende di cui al punto a);
- intensificazione e/o rimodulazione dei controlli di monitoraggio sierologico:
- rapida eliminazione dei capi sieropositivi
- definizione di particolari misure restrittive atte alla rapida rimozione dei focolai;
- cattura e macellazione o rimozione dei bovini vaganti non identificati;
- invio canalizzato verso centri di ingrasso, presenti nel territorio regionale, dei vitelli provenienti dagli allevamenti infetti e non U.I. I vitelli dovranno essere movimentati in vincolo sanitario, e potranno essere movimentati dagli allevamenti da ingrasso solo con destinazione alla macellazione.
- verifica periodica.

Intensificazione e/o rimodulazione dei controlli di monitoraggio sierologico:

- **rapida eliminazione dei capi sieropositivi**
- **definizione di particolari misure restrittive atte alla rapida rimozione dei focolai:**

Il test diagnostico utilizzato è l'ELISA

Il tempo di risposta previsto da parte del Reparto PP dell'IZSLT è di 7 giorni lavorativi .

In caso di positività al controllo sierologico devono essere attuate tutte le disposizioni previste dal D.L. n. 358 del 2 maggio 1996 e dall'OM 28/05/2015.

In particolare dovranno essere assicurate le seguenti azioni:

- Immediato isolamento dei capi infetti e abbattimento nel minor tempo possibile (comunque non oltre 15 giorni); laddove la prevalenza di capi positivi risulti significativa (15%) si procede abbattimento dell'intero effettivo entro 15 giorni dalla data di notifica. Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il Servizio Veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento assicurando un adeguato isolamento dei capi infetti;
- rigoroso rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per l'esecuzione dei controlli nell'ambito dei focolai già in corso al momento dell'inizio del programma straordinario o successivi alla prima positività riscontrata nelle nuove aziende positive (120gg);
- in caso di sospensione della qualifica (singolo capo positivo in azienda indenne) i controlli successivi devono essere eseguiti ad una distanza non superiore ai 90 gg dal precedente.
- esecuzione dell'indagine epidemiologica nelle aziende positive utilizzando i modelli precompilati disponibili sul Sistema Informativo Nazionale per la notifica delle malattie degli animali (SIMAN).

Aziende infette e non U.I.

Il controllo dei capi > 6 mesi d'età viene considerato fondamentale ai fini della diagnosi precoce di infezione delle aziende, della rapida individuazione dei focolai e della loro completa e tempestiva estinzione.

Su tutti i capi soggetti al programma (> 6 mesi d'età) verrà utilizzato un test di screening ELISA che, oltre ad offrire livelli di sensibilità elevati, garantisce rapidi tempi di risposta.

Il tempo di risposta previsto da parte del Reparto PP dell'IZSLT è di 7 giorni lavorativi.

Dovranno essere assicurate le seguenti azioni:

- allo scopo di poter operare una gestione puntuale di tutte le attività condotte nell'ambito del piano straordinario, gli allevamenti di questa categoria dovranno essere gestiti utilizzando le funzionalità del Sistema Informativo dei Servizi Veterinari (SIEV) in merito a:
 - registrazione degli allevamenti
 - registrazione dei capi
 - stampa dei modelli 2/33
 - gestione dei controlli e dei risultati analitici
 - gestione delle qualifiche sanitarie
 - inserimento delle informazioni relative alle attività condotte negli allevamenti
- nel minor tempo possibile, i capi risultati positivi alla prova ELISA dovranno essere comunque abbattuti;
- laddove il numero di capi positivi in ELISA sia > 1 verrà disposta l'apertura del focolaio;
- laddove la percentuale di capi positivi in ELISA risulti particolarmente elevata (15%) potrà essere disposto l'abbattimento dell'intero effettivo;
- allo scopo di accelerare le azioni di risanamento i controlli sierologici negli allevamenti infetti dovranno essere anticipati rispetto alla tempistica di legge; in particolare dovrà essere rigorosamente rispettato un periodo di **90gg** (anziché 120) per l'esecuzione dei controlli nell'ambito dei focolai già in corso al momento dell'inizio del programma straordinario o successivi alla prima positività riscontrata nelle nuove aziende positive;
- esecuzione dell'indagine epidemiologica nelle aziende positive utilizzando i modelli precompilati disponibili sul Sistema Informativo Nazionale per la notifica delle malattie degli animali (SIMAN).

Invio canalizzato verso centri di ingrasso designati dei vitelli provenienti dagli allevamenti infetti e non U.I

Per gestire al meglio la popolazione a rischio di infezione riducendone numericamente la consistenza e tenendo conto degli aspetti economici e commerciali, è possibile ipotizzare la movimentazione di bovini da aziende sottoposte a restrizione verso altre aziende per la stabulazione finalizzata all'ingrasso e al finissaggio prima della macellazione in deroga a quanto previsto dalla normativa.

Tali aziende devono essere preventivamente identificate ed autorizzate come anche le procedure di trasporto. Qualora non fossero disponibili aziende nello stesso territorio comunale e provinciale, le aziende devono essere scelte nel territorio regionale in base a adeguati principi di biosicurezza. Tali aziende saranno sottoposte a vincolo sanitario e gli animali detenuti potranno essere movimentati esclusivamente verso il macello. Per poter accedere al centro, i vitelli dovranno essere sottoposti alle prove del caso quali intradermoreazione per T.B.C., ed inoltre se superiori ai sei mesi un controllo sierologico per LEB, il servizio veterinario valuterà sistematicamente che il numero di animali in entrata sia compatibile con le capacità delle aziende da ingrasso-finissaggio riceventi. Per poter uscire con destinazione mattatoio da tali aziende sarà obbligo del servizio veterinario certificare e registrare le uscite. Almeno una volta al mese il servizio veterinario vigilerà sulla struttura per verificare che gli impegni presi dall'allevatore siano rispettati, se in sede di vigilanza si dovesse riscontrare delle non conformità alla norma sull'identificazione e/ o sulle movimentazioni degli animali la struttura sarà sottoposta a sequestro e bloccata ogni possibilità di ingressi di nuovi animali.

4. QUALIFICHE SANITARIE E CONTROLLI

1. I Servizi veterinari delle ASL garantiscono la registrazione e l'aggiornamento in BDN, tramite il SIEV, delle qualifiche sanitarie attribuite a ciascuna azienda zootecnica per ognuna delle malattie di cui al presente Decreto.

2. I Servizi veterinari, oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, sospendono le relative qualifiche sanitarie di azienda/allevamento bovino e bufalino U.I. da Tubercolosi, da Brucellosi e Leucosi e di azienda/allevamento ovi-caprino U.I. da Brucellosi, nei casi di mancato rispetto della periodicità dei controlli e di mancata cooperazione del detentore degli animali con gli stessi Servizi veterinari nell'esecuzione delle attività di controllo previste.

5. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI E REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Fatti salvi gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalle norme in vigore, in tutti i territori della Regione Lazio, a prescindere dallo stato sanitario della Provincia nei confronti delle malattie di cui al presente Decreto, tutti i capi bovini/bufalini e ovini /caprini oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, devono essere identificati mediante bolo endoruminale ai sensi dell'art. 3, comma 2, e comma 3, dell'Ordinanza del Ministro della Salute (O.M.) del 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.

In tutto il territorio regionale il Servizio Veterinario, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro sei mesi dalla nascita, provvede ad identificare mediante bolo endoruminale gli animali presenti negli allevamenti infetti entro 2 giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore della positività degli animali.

6. MISURE SANITARIE PER LE STALLE DI SOSTA

1. Le stalle di sosta rappresentano "unità epidemiologiche" distinte da ogni altra struttura zootecnica e pertanto devono essere fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.

2. Nelle stalle di cui al comma 1, sono applicate tutte le misure previste all'art. 6 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.

3. I competenti Servizi veterinari delle ASL rendicontano le attività di controllo sulle stalle di sosta ai sensi dell'art. 6 comma 8 dell'Ordinanza di cui al comma 2.

7. MISURE SANITARIE PER GLI ANIMALI DA INGRASSO

1. Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi. Se provenienti da aziende U.I., ma ricadenti in territori non U.I., tali animali devono risultare negativi alle prove diagnostiche ufficiali previste dalla normativa vigente effettuate nei trenta giorni precedenti l'introduzione come di seguito indicato:

a) nei confronti della Tubercolosi, se trattasi di animali di età superiore a 6 settimane (42 giorni);

b) nei confronti della Brucellosi e della Leucosi bovina, se trattasi di animali di età superiore a 12 mesi;

c) nei confronti della Brucellosi ovi-caprina, se trattasi di animali di età superiore a 6 mesi.

2. Gli accertamenti diagnostici di cui al comma 1 **non sono richiesti, salvo diverse specifiche disposizioni emanate in seguito ad accordi tra le regioni**, per gli animali provenienti da territori U.I. o se movimentati all'interno di tali territori.

3. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento, a condizione che gli stessi animali introdotti siano tenuti isolati fisicamente dagli altri animali presenti così da impedire qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati delle prove diagnostiche.

4. Sono riconosciuti ufficialmente indenni gli allevamenti da ingrasso nei quali gli animali rispettino le condizioni di cui al precedente comma 1, non vi siano animali dichiarati infetti a seguito dei controlli di cui al precedente comma 3 e non siano presenti animali con sintomi clinici riferibili a Tubercolosi.

5. La qualifica sanitaria per ognuna delle malattie di cui al presente piano attribuita a ciascun allevamento da ingrasso deve risultare registrata in BDN e aggiornata ogni anno.
6. Gli allevamenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso.
7. La qualifica sanitaria di cui al precedente comma 5 è sospesa, ritirata e riacquisita sulla base delle disposizioni specifiche per ciascuna malattia previste dalla normativa vigente.
8. Previa valutazione della situazione epidemiologica e della possibilità di garantire una netta separazione tra le diverse unità produttive, le procedure di cui al precedente comma 7 possono essere limitate all'unità produttiva di appartenenza dei soli capi sospetti o infetti.
9. I Servizi veterinari delle ASL rendicontano le attività di controllo sugli allevamenti da ingrasso secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 5 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.

10. VERIFICHE

I Responsabili dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli:

- a) le verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, dalla O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii e dalla normativa vigente in materia;
- b) le verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attività svolta monitorata attraverso i sistemi informativi SANAN, SIMAN, BDN, con particolare riguardo a:
 - i. accertamenti diagnostici previsti dai piani di risanamento e controllo di cui al presente Decreto;
 - ii. misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5, commi da 1 a 4 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii, richiamati anche dal presente provvedimento nei capitoli specifici per ogni singola malattia;
 - iii. identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi 2 e 3 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 5 del presente provvedimento;
 - iv. controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art. 6 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 6 del presente provvedimento;
 - v. controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'art. 7 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 7 del presente provvedimento;
 - vi. accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e 4 dell'O.M. 28 maggio 2015 e provvedimenti conseguenti, richiamati all'art. 8 del presente provvedimento.

11. GESTIONE DELLE EMERGENZE TERRITORIALI

La Direzione Regionale competente provvede, in particolari situazioni di rischio che coinvolgono il territorio di determinate Aziende Sanitarie Locali, ad istituire un'apposita Task Force regionale per la valutazione della situazione epidemiologica dell'infezione, delle possibili vie di trasmissione tra gli allevamenti e dei fattori che condizionano la persistenza delle malattie di cui al presente allegato.

La Task Force, costituita con provvedimento dirigenziale della Direzione Regionale competente, è coordinata dalla stessa e si avvale di dirigenti medici veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana (IZSLT) che affiancano il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente anche nella esecuzione degli interventi necessari alla completa eradicazione della malattia.

Inoltre, l'evidenza di focolai di malattia, determina l'attivazione da parte della Direzione Regionale competente di un sistema di allerta territoriale che consenta, in una prima fase, di delimitare l'infezione, rimandando ad una successiva fase, dopo un'attenta valutazione delle informazioni scaturite da questa attività, la decisione su un'eventuale estensione dei controlli su tutto l'effettivo degli allevamenti negli ambiti provinciali interessati.

In particolare a seguito di sospetto di malattia, il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, provvede tempestivamente a:

- mettere in atto tutte le misure previste dalla normativa cogente all'interno del focolaio (sospetto/confermato);
- ottemperare all'obbligo di notifica nel sistema informativo del Ministero della Salute (SIMAN): nell'ambito di tale sistema informativo devono essere inserite tutte le informazioni obbligatorie inerenti il focolaio (sospetto/confermato) ed in particolare quelle relative, nella sezione dedicata, all'indagine epidemiologica effettuata, non appena disponibili. Si sottolinea, inoltre, l'opportunità che, nei territori ufficialmente indenni, il focolaio sia confermato, dopo un'attenta valutazione di tutti gli elementi che scaturiscono dalla indagine epidemiologica e dalle analisi di supporto, incluse quelle tendenti all'isolamento dell'agente infettivo;
- eseguire tutti gli accertamenti necessari, su indicazione dell'IZSLT, per l'isolamento dell'agente infettivo all'interno dei focolai;
- effettuare tempestivamente tutti i controlli ulteriori e necessari disposti dalla Direzione Regionale competente sulla base dell'attivazione del sistema di allerta territoriale, quali ad esempio i controlli negli allevamenti a rischio per contiguità territoriale o per presumibile contatto diretto o indiretto con il focolaio sospetto/confermato. I controlli previsti dall'attivazione del sistema d'allerta territoriale devono essere effettuati nel minor tempo possibile e comunque entro un mese dall'apertura del focolaio.

Nel corso di tali situazioni emergenziali territoriali, come già riferito, è richiesta l'adozione tempestiva, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, di misure straordinarie di intervento di volta in volta decise dalla Direzione Regionale competente; per l'esecuzione di tali controlli che si aggiungono a quelli già definiti nel precedente paragrafo 3.0, le Aziende Sanitarie Locali, ad invarianza del budget complessivo assegnato a ciascuna ASL, debbono individuare ulteriori risorse da ricercare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella costituzione di Task force aziendali coordinate da un responsabile, a cui assegnare, con distacco temporaneo, anche veterinari, operanti presso altri distretti e/o appartenenti anche ad altre aree funzionali, da utilizzare in relazione alle esigenze determinate dalla situazione epidemiologica.

Ulteriori risorse veterinarie, per affrontare tali emergenze potranno essere reperite nell'ambito della veterinaria specialistica convenzionata in regime di plus orario non stabilizzabile sulla base di progetti obiettivo aventi una scadenza temporale ben definita non superiore ai sei mesi e legata all'attivazione e conclusione del sistema di allerta territoriale disposto dalla Direzione regionale competente, con la copertura finanziaria assicurata dalle entrate proprie del Dipartimento di Prevenzione.

TABELLA 1 - ELENCO DEI COMUNI LAZIALI INTERESSATI, CON DIVERSE DENSITÀ DI PRESENZA, DALL'AREALE DELL'ORSO BRUNO MARSICANO.

COMUNE
San Donato Val di Comino
Settefrati
Gallinaro
Cervara di Roma
Atina
Agosta
Picinisco
Villa Latina
Arcinazzo Romano
Jenne
San Biagio Saracinisco
Vallepietra
Sant Elia Fiumerapido
Vallerotonda
Acquafondata
Viticuso
Alatri
Filettino
Trevi nel Lazio
Piglio
Fiuggi
Torre Cajetani
Affile
Guarcino
Subiaco
Camerata Nuova
Vico nel Lazio
Colleparado
Vallinfreda
Riofreddo
Cineto Romano
Arsoli
Roviano

Copia

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE MALATTIE DEI BOVINI, BUFALINI E OVI-CAPRINI OGGETTO DI SORVEGLIANZA O RISANAMENTO

1. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA BRUCELLOSI NELLE SPECIE BOVINA E BUFALINA

Per quanto non specificato nel presente allegato si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. 27 agosto 1994, n. 651 e s.m.i nonché nel Dlgs. 22 maggio 1999, n. 196 in attuazione della direttiva 97/12/CE che aggiorna la direttiva 64/432/CEE e nell'O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i..

1.A. OTTENIMENTO e MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA

1.A.1. Allevamento da riproduzione Ufficialmente Indenne da Brucellosi

1.A.1.1. Ottenimento Qualifica

1. L'azienda in cui:
 - a. nessun animale delle specie sensibili alla brucellosi, compresi eventuali capi ovini e/o caprini presenti in allevamento, deve presentare segni clinici o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 6 mesi.
 - b. non sono presenti animali delle specie bovina o bufalina vaccinati contro la brucellosi, tranne qualora si tratti di femmine vaccinate da almeno tre anni;
 - c. sono state praticate due prove ufficiali con esito negativo, conformemente all'allegato C del dlgs 196/99/CEE, su tutti i bovini e bufalini dell'azienda di età superiore a 12 mesi al momento della prova, ad intervallo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai 12 mesi;
 - d. tutti i bovini presenti in allevamento provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni e soddisfano le condizioni stabilite al punto 1.A.3.

1.A.1.2. Mantenimento Qualifica

- nessun animale delle specie sensibili alla brucellosi, compresi eventuali capi ovini e/o caprini presenti in allevamento, deve presentare segni, manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi;
- tutti gli animali introdotti in allevamento provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da brucellosi e soddisfano le condizioni stabilite al precedente punto 1.A.3.
- nel rispetto della programmazione annuale effettuata da ciascuna ASL nell'ambito del previsto diradamento delle prove in azienda e comunque entro la scadenza della qualifica sanitaria registrata in BDN, gli animali di età superiore ai 24 mesi siano sottoposti con esito favorevole al controllo sierologico ufficiale.
- trascorso tale termine **la qualifica può essere sospesa** (art. 4 comma 2 del OM 28 maggio 2015) nel caso in cui la mancata effettuazione delle prove dipendano da mancata disponibilità dell'allevatore. Qualora sia stata sospesa la qualifica per i motivi suddetti l'allevamento deve essere sottoposto agli accertamenti diagnostici previsti per la revoca della sospensione al punto 1.A.1.4.
- Se dovesse permanere l'indisponibilità a parte dell'allevatore alla effettuazione dei controlli, la qualifica viene **revocata** e l'azienda acquisisce qualifica **“CON STATO SANITARIO SCONOSCIUTO”**.

1.A.1.3. Provvedimenti per le aziende con qualifica sanitaria “sconosciuto”

La qualifica sanitaria di “sconosciuto” deve essere registrata nella BDN ed il Servizio Veterinario competente, provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda non venga in alcun modo commercializzato ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e qualsiasi

movimentazione è vietata, ivi compresa quella verso stabilimenti di macellazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004.

1.A.1.4. Riacquisizione qualifica sanitaria di U.I. per le aziende con qualifica “sconosciuto”

- nessun animale delle specie sensibili alla brucellosi, compresi eventuali capi ovini e/o caprini presenti in allevamento, deve presentare segni manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi;
- tutti gli animali superiori ai 12 mesi di età devono essere sottoposti con esito negativo a due controlli sierologici effettuati ad un intervallo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai 12 mesi,
- Nel caso di esiti dubbi o positivi alle prove sierologiche ufficiali si rimanda alle procedure di seguito indicate.

1.A.1.5. Durata della validità delle certificazioni di “Allevamento Ufficialmente Indenne da Brucellosi”

La validità del certificato di “Allevamento ufficialmente indenne da brucellosi bovina” rilasciato a seguito di qualifica attribuita e/o confermata nel corso di un anno solare scade:

- entro 2 anni nelle province UI nelle quali viene adottato un diradamento dei controlli nelle aziende pari al 50%
- entro 3 anni nelle province UI nelle quali viene adottato un diradamento dei controlli nelle aziende pari al 33%
- entro 5 anni nelle province UI nelle quali viene adottato un diradamento dei controlli nelle aziende pari al 20%

1.A.2. Allevamento da ingrasso Ufficialmente Indenne da Brucellosi

1.A.2.1. Acquisizione della qualifica

- nessun animale deve aver presentato segni, manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi negli ultimi 6 mesi;
- tutti gli animali provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni per brucellosi

1.A.2.2. Mantenimento della qualifica

- devono essere rispettate tutte le disposizioni per l’acquisizione della qualifica

1.A.3. Movimentazioni

- a. Gli animali degli allevamenti da ingrasso non possono essere movimentati verso gli allevamenti da riproduzione
- b. In base all’allegato A, D lgs. 196/99, i bovini-bufalini provenienti da allevamenti da riproduzione e destinati ad altri allevamenti da riproduzione situati nella regione Lazio devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico per TBC (se di età superiore alle 6 settimane) e nei confronti della Brucellosi e Leucosi Enzootica Bovina (se di età superiore ai 12 mesi), nei 30 giorni precedenti la movimentazione.

In deroga, tale controllo può essere svolto nei 30 giorni successivi all’introduzione dei capi in allevamento. In questo caso gli animali devono essere isolati fisicamente dagli altri animali dell’allevamento in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con essi fino ad esito favorevole della prova.

Tali accertamenti non sono comunque richiesti qualora gli animali:

- provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati sul territorio della regione Lazio o da altro territorio Italiano Ufficialmente Indenne
- provengano da uno stato Membro o da una parte di esso riconosciuto ufficialmente indenne oppure da uno stato membro o da una parte di esso che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione Europea
- e inoltre non siano entrati in contatto durante il trasporto con bovini aventi una qualifica inferiore.

1.B Gestione capi dubbi

1.B.1. Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma negativi alla FdC (SAR+/FdC-), questi dovranno essere isolati al più presto e sottoposti a limitazione del movimento, su questi animali si procederà ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi a 21 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi “dubbi” (SAR+/FdC-), **i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FdC.**

Nel caso anche la seconda FdC risulti negativa, l'animale verrà considerato non infetto (falso positivo alla SAR); qualora invece la FdC risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di cui al punto 1.C. In assenza di altri fattori di rischio per la presenza di Brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione della positività alla SAR e la comunicazione dell'esito della seconda FdC sarà possibile vincolare al trattamento termico risanatore solamente il latte dei capi dubbi (SAR+/FDC-), senza applicare ulteriori misure restrittive al resto dell'allevamento.

1.B.2. In caso di avvio alla macellazione dei capi dubbi:

- I capi dubbi sono avviati alla macellazione conoscitiva, su richiesta dell'allevatore, e sottoposti con esito favorevole (cfr. punto 1.H. “interpretazione dei risultati degli esami di laboratorio”) ai prescritti esami per l'isolamento di *Brucella* spp., su campioni prelevati secondo quanto riportato al punto 1.G. “procedure di prelievo organi al macello”.

- e tutti i capi superiori ai 12 mesi di età dell'allevamento sono sottoposti ad un ulteriore controllo sierologico ufficiale con esito favorevole ad una distanza di almeno 21 giorni dall'avvio alla macellazione dei capi dubbi.

1.C. SOSPENSIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria può essere sospesa:

- In caso di correlazione epidemiologica con un focolaio di brucellosi
- quando si sospetta la presenza di brucellosi in uno o più bovini o bufalini dell'allevamento con segni, manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi;

La qualifica sanitaria deve essere sospesa:

- nel caso uno o più animali reagiscano positivamente alla prova sierologica (FDC)
- quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica Sanitaria.

1.C.1. Provvedimenti

- Nel caso in azienda (stesso codice aziendale) siano presenti allevamenti di altre specie sensibili alla brucellosi (es. ovini-caprini) la sospensione della qualifica sanitaria viene estesa anche a questi. Tutti gli allevamenti con **qualifica sanitaria sospesa sono considerati “Focolai Sospetti di Brucellosi bovina”**
- Nessun animale può lasciare l'allevamento se non per essere avviato direttamente alla macellazione accompagnato dal Mod. 4 unificato a firma del veterinario ufficiale riportante la dicitura “bovino proveniente da allevamento sospetto di brucellosi”.
- Entro 2 giorni dalla sospensione della qualifica il servizio veterinario competente avvia l'indagine epidemiologica secondo le modalità e la tempistica riportata nelle linee guida per la gestione dei focolai in SIMAN (Scheda 4) ed inserisce il sospetto su SIMAN.
- I capi positivi (FDC positivi) devono essere avviati alla macellazione con indennizzo entro 15 giorni e deve essere data preventiva comunicazione, anche per le vie brevi, al Servizio Veterinario di Area B competente per il macello di destinazione al fine di assicurarsi l'attivazione delle procedure di prelievo organi e linfonodi e la compilazione esaustiva dell'apposita Scheda di rilevamento dati al macello (scheda 1) , per i successivi accertamenti di laboratorio secondo le procedure di cui al successivo paragrafo “*procedure di prelievo organi al macello*”.
- Il Servizio Veterinario competente, provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda dagli animali sospetti venga utilizzato unicamente nello stesso allevamento e previo trattamento termico adeguato per l'alimentazione animale; il latte di animali sani venga eventualmente rimosso dall'allevamento in contenitori separati identificati con appositi contrassegni soltanto se conferito come latte proveniente da Allevamento non Ufficialmente indenne da Brucellosi destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione. Tuttavia detto latte può essere risanato

direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio.

- La sospensione della qualifica (UFFICIALMENTE INDENNE – SOSPEO) deve essere riportata nella BDN direttamente o tramite il sistema informativo SIEV e SANAN nei casi previsti.

1.C.2 Riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa

La qualifica sanitaria viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati qualora:

- a. I capi positivi sono avviati alla macellazione con indennizzo e sottoposti con esito favorevole ai prescritti esami per l'isolamento di *Brucella* spp., di cui al punto 1.G. "procedure di *prelievo organi al macello*" e
- b. tutti i capi superiori ai 12 mesi di età dell'allevamento sono sottoposti ad due ulteriori controlli sierologici ufficiali (SAR ed FDC) con esito favorevole di cui il primo una distanza di almeno 30 giorni dall'avvio alla macellazione dei capi positivi ed il secondo dopo almeno 60 giorni dal primo.

1.C.3. Riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa in caso di mancato rispetto norme su movimentazione

nel caso la sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne sia dovuta al mancato rispetto delle norme che disciplinano la movimentazione la qualifica viene ripristinata se:

- a. i capi oggetto della movimentazione, prontamente isolati, sono stati sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico nei confronti della brucellosi effettuato non oltre 10 giorni dal loro ingresso in stalla;
- b. tutti i capi di età superiore ai 12 mesi sono sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico effettuato ad almeno 30 giorni di distanza da quello effettuato sui capi di nuova introduzione.
- c. Qualora la procedura sopra descritta non venga rispettata, l'allevamento perde la qualifica sanitaria e per riacquisirla dovranno essere soddisfatte le condizioni previste al successivo punto 1.D.

1.C.4. Revoca della sospensione della qualifica in SIMAN

In caso di esito favorevole dei controlli di cui al punto 1.C.2 o 1.C.3. , entro 2 giorni dal risultato dell'ultimo accertamento favorevole la ASL competente provvede alla revoca della sospensione della qualifica e contestualmente all'annullamento come "sospetto non confermato" in SIMAN

1.D. RITIRO QUALIFICA SANITARIA / APERTURA FOCOLAIO

La qualifica sanitaria **deve essere ritirata** e per l'azienda **deve essere aperto un Focolaio di Brucellosi**:

- qualora uno o più bovini o bufalini reagiscano positivamente alla prova Ufficiale (SAR ed FDC positivi) nel corso dei controlli previsti per la riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa di cui ai precedenti punti 1.C.2. o 1.C.3..
- ogniqualvolta la presenza della brucellosi è confermata dall'isolamento di *Brucella Spp.*
- anche in assenza di isolamento di *Brucella Spp.*, la qualifica viene ritirata sulla base delle evidenze relative alla valutazione integrata della situazione epidemiologica di allevamento e/o territoriale e degli esiti dei controlli sierologici effettuati in allevamento (elevate prevalenze cumulative di capi positivi alla sierologia, evidenze di nuove e/o persistenti sieropositività in allevamento).

1.D.1. Provvedimenti

- a. Nel caso in azienda (stesso codice aziendale) siano presenti allevamenti di altre specie sensibili alla brucellosi (es. ovini-caprini) la revoca della qualifica sanitaria viene estesa anche a questi.
- b. Entro 2 giorni dalla conferma di Brucellosi il servizio veterinario competente conferma il focolaio su SIMAN e dispone la revoca della qualifica sanitaria (NON UFFICIALMENTE INDENNE) provvedendo alla sua opportuna registrazione in BDN direttamente o tramite il sistema informativo SIEV e SANAN.
- c. Avvia o prosegue l'indagine epidemiologica avviata in fase di sospetto secondo le modalità e la tempistica riportata nelle linee guida per la gestione dei focolai in SIMAN (**Scheda 4**);

- d. Negli allevamenti con **qualifica sanitaria ritirata**, nessun bovino e/o o bufalino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4, firmato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bovino proveniente da allevamento infetto da brucellosi*".
- e. I provvedimenti vengono estesi a tutte le aziende ed allevamenti che risultino epidemiologicamente correlati

1.D.1.1. Animali infetti

- a. i capi dichiarati infetti nei quali la brucellosi è stata ufficialmente constatata a seguito di esame sierologico o batteriologico, devono essere macellati o abbattuti sotto controllo ufficiale al più presto, e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore. La macellazione dei capi che hanno presentato manifestazioni cliniche della malattia comportanti eliminazione di brucelle deve avvenire non oltre 7 giorni dalla notifica di cui sopra. Se alla scadenza dei termini il proprietario non ha ottemperato agli obblighi previsti, il Servizio Veterinario competente, adotta apposita ordinanza di abbattimento coatto dei capi rimasti. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposta l'indennità di abbattimento e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono poste a carico del proprietario o detentore dell'allevamento;
- b. i capi dichiarati positivi devono essere inviati, in vincolo sanitario, ad impianti di macellazione presenti nel territorio della Regione Lazio, scortati dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bovino-bufalino infetto da brucellosi*" e dall' Estratto del Mod.2/33;
- c. il Servizio Veterinario competente per il macello dove verranno abbattuti i capi infetti deve essere preventivamente avvisato dell'arrivo di tali capi, e deve eseguire gli adempimenti previsti con particolare riguardo all'esame ispettivo ed al prelievo di campioni per gli approfondimenti diagnostici del caso, da inviare al laboratorio accompagnati dal previsto modello (scheda1) secondo le procedure di cui al punto I.G. "*procedure di prelievo organi al macello*";
- d. Fino ad un numero di soggetti avviati alla macellazione pari a 3, tutti dovranno essere sottoposti al prelievo di organi al macello; nel caso in cui i soggetti avviati alla macellazione siano in numero superiore, dovranno essere sottoposti a prelievo i capi che abbiano presentato i maggiori titoli anticorpali alla FDC fino ad un massimo di 5.
- e. Al fine di garantire una rapida esecuzione degli abbattimenti, la macellazione di capi positivi o di capi provenienti da allevamenti sottoposti ad abbattimento totale potrà avvenire in stabilimenti situati in altre regioni solo previo nulla osta da parte del Servizio Veterinario Regionale competente sul mattatoio individuato, nonché previa autorizzazione da parte degli Uffici Competenti della Regione Lazio.
- f. Qualora venga diagnosticata la presenza della brucellosi in bovini o bufalini che abbiano avuto contatti con soggetti delle specie sensibili di altri allevamenti, al pascolo, durante la mungitura l'autorità sanitaria competente dispone che tutti gli allevamenti i cui animali abbiano avuto contatti con animali per pascolo, mungitura o transumanza, siano considerati come un unico allevamento e siano sottoposti alle prove sierologiche ufficiali.

1.D.1.2. Aziende infette

- a. Nelle aziende dichiarate infette (focolai), si adottano le seguenti disposizioni: accurata indagine epidemiologica in collaborazione con Regione/OEVR di cui al punto 1.D.1. comma c.;
- b. gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti agli accertamenti diagnostici ufficiali nei confronti della brucellosi;
- c. segnalazione al Dipartimento di Prevenzione;
- d. censimento degli animali per specie e categoria;
- e. distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché dei vitelli/annutoli morti o morti subito dopo la nascita;
- f. mungitura degli animali infetti e sospetti infetti separatamente o, almeno, per ultimi;
- g. dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione così come previsto al successivo punto 1.D.1.3.;
- h. divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo che per macellazione;
- i. il latte dei capi infetti può essere distrutto od utilizzato, previo trattamento termico, solo per alimentazione animale nell'ambito dello stesso allevamento;
- j. il latte dei capi sani deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pasteurizzazione;

- k. distruzione con il fuoco o interrimento previa aspersione con prodotto disinfettante appropriato del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le loro placente;
- l. il letame e il liquame devono essere sistemati in luogo inaccessibile agli altri animali dell'allevamento e devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione e stoccaggio per un periodo di almeno 3 settimane. Comunque è vietato impiegare il letame per le orticole;
- m. accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positività, trattamento farmacologico e loro isolamento, se necessario in canile, sotto controllo del Servizio Veterinario per un periodo non inferiore ai 3 mesi.

1.D.1.3. Disinfezioni

- a. Entro sette giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo dichiarato positivo e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati.
- b. Tutti gli automezzi utilizzati per lo spostamento di animali provenienti da un allevamento infetto, dovranno essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto.
- c. Le disinfezioni di cui sopra saranno effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.
- d. Il reimpiego di pascoli dove hanno transitato animali infetti, non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi.

1.E. RIACQUISIZIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria **ritirata** (con apertura focolaio) viene **ripristinata** quando, dopo l'eliminazione dell'ultimo capo dichiarato positivo:

- a. vengono effettuate le opportune disinfezioni previste al precedente punto **1. D.1.3.**
- b. tutti i bovini-bufalini di età superiore ai 12 mesi hanno superato favorevolmente due prove sierologiche consecutive, effettuate ad un intervallo di almeno 60 giorni l'una dall'altra, la prima delle quali effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento degli animali infetti e il completamento delle operazioni di disinfezione.
- c. Per le femmine gravide al momento della comparsa della malattia e del ritiro della qualifica, l'ultima prova deve essere eseguita almeno 21 giorni dopo il parto dell'ultima femmina gravida
- d. Entro 2 giorni dalla revoca dei provvedimenti restrittivi in seguito all'esito favorevole dei controlli, la asl competente provvede ad estinguere il focolaio su SIMAN .
- e. Al momento dell'estinzione del focolaio l'Indagine Epidemiologica deve essere stata completata e conclusa secondo le modalità e la tempistica riportata linee guida per la gestione dei focolai in SIMAN (Scheda 4).

1.F. MISURE PER L'ABBATTIMENTO DEI CAPI

1.F.1. ABBATTIMENTO DEI CAPI INFETTI

- a. Tutti i bovini-bufalini dichiarati infetti devono essere sottoposti ai provvedimenti previsti dal precedente punto 1.D.1.1.
- b. Previo accordo con la Regione/OEVR e l'IZS, può essere disposto anche l'abbattimento di capi sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti.

1.F.2. STAMPING OUT

La Asl competente potrà procedere allo stamping out nelle aziende infette, sentito il parere della Regione/OEVR ed IZS, sulla base di una valutazione della situazione epidemiologica e diagnostica che tenga in considerazione anche i seguenti criteri stabiliti dalla O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i.,:

- a. focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne;
- b. l'isolamento di Brucella spp.

- c. il rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo brado, vagante e/o stabulazione fissa);
- d. elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo o alla serie di controlli effettuati;
- e. situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente decreto nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti.

I criteri di cui alla lettera e) sono sufficienti per disporre lo stamping-out.

1.G. Procedure per il prelievo organi al macello

Nel caso di avvio alla macellazione di capi dubbi o positivi per brucellosi il servizio veterinario preposto all'ispezione delle carni DEVE:

1. provvedere alla compilazione della “scheda di prelievo organi al mattatoio” (scheda 1) in OGNI SUA PARTE,
2. procedere al prelievo di organi e linfonodi elencati nella scheda .
3. allegare la scheda compilata ai campioni che dovranno essere inviati all'IZSLT per l'effettuazione delle analisi di laboratorio relative agli esami batteriologici per l'isolamento della Brucella.

1.H. RISULTATI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO

1.H.1. Interpretazione dei risultati di laboratorio su organi, linfonodi, secreti ed escreti:

1.H.1.1. Esito positivo (Brucellosi confermata) a livello individuale: l'esito delle analisi batteriologiche e molecolari DEVE essere considerato positivo quando:

- l'esame colturale e le prove molecolari esitano nell'isolamento e tipizzazione di “*Brucella spp.*”

le misure di polizia veterinaria e le disposizioni per gli animali e gli allevamenti infetti da brucellosi sono applicate in maniera integrale e gli isolati sono inviati dall'IZSLT al Centro Nazionale di Referenza per le Brucellosi per l'eventuale tipizzazione di specie e biovariante.

1.H.1.2. Esito negativo (Brucellosi non-confermata) a livello individuale: l'accertamento di laboratorio su organi e linfonodi risulta negativo quando:

- l'esame colturale e le prove molecolari sono negativi per *Brucella spp.*

1.H.1.3. Reazioni sierologiche aspecifiche da possibili agenti interferenti: a livello individuale, l'accertamento di laboratorio risulta indicativo della presenza di possibili agenti cross-reattivi con brucella alle prove sierologiche quando:

- l'esame colturale e le prove molecolari sono negativi per *Brucella spp.* e
- vengono isolati agenti batterici noti per possibili cross-reazioni sierologiche con *Brucella spp.* (es. *E.coli*, *Yersinia spp.*, ecc..) e tali agenti reagiscono positivamente alle prove per antigeni crossreagenti con siero antibrucella. (prove di reazione crociata).

I risultati negativi di cui al punto 1.H.1.2. devono sempre essere valutati in modalità integrata con il quadro di diagnostica sierologica ed epidemiologico, disponibili per gli allevamenti di provenienza dei capi. Analogo tipo di valutazione dovrà essere effettuata nel caso di riscontro di agenti possibili cross-reagenti nelle prove sierologiche per *Brucella spp.* di cui al punto 1.H.1.3.

1.I.1. Trasmissione dei risultati di laboratorio.

L'IZS è tenuto ad inviare il rapporto di prova relativo agli esiti di laboratorio per l'isolamento e l'identificazione degli agenti della brucellosi bovina-bufalina sia al servizio veterinario che ha inoltrato il materiale da esaminare che al servizio veterinario competente per l'allevamento di provenienza degli animali.

Copia

2. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA BRUCELLOSI NELLE SPECIE OVINA E CAPRINA (*B. melitensis*)

Fatte salve le disposizioni contenute nel D.M. 2 luglio 1992, n. 453 e s.m.i nonché nel Dlgs. 19 agosto 2005, n. 193 in attuazione della direttiva 2003/50/CE e nell'O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i. si applicano i seguenti provvedimenti specifici

2.A. OTTENIMENTO e MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA

2.A.1. Allevamento Ufficialmente Indenne da Brucellosi

2.A.1.1. Ottenimento Qualifica

3. L'azienda in cui:

- a. nessun animale delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*), compresi eventuali capi bovini e/o bufalini presenti in allevamento, deve presentare manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi.
- b. non sono presenti animali delle specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi, tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 91/68/CEE;
- c. sono state praticate due prove ufficiali con esito negativo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;
- d. al termine delle prove di cui alla lettera c., sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite nell'allegato A capitolo I, punto D della direttiva 91/68/CEE, ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto 2.A.1.2. "mantenimento della qualifica" (di cui all'allegato A capitolo I, punto B della stessa Direttiva);

2.A.1.2. Mantenimento Qualifica

- nessun animale delle specie sensibili alla brucellosi, compresi eventuali capi bovini e/o bufalini presenti in allevamento, deve presentare segni, manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi;
- nel rispetto della programmazione annuale effettuata da ciascuna ASL nell'ambito del previsto diradamento delle prove in azienda e comunque entro la scadenza della qualifica sanitaria registrata in BDN, una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina superiore ai sei mesi di età è sottoposta con esito negativo ai controlli ufficiali previsti in azienda;
- la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:
 - a. tutti i becchi e gli arieti non castrati di età superiore a sei mesi;
 - b. tutti gli animali introdotti nell'allevamento nel periodo successivo al controllo precedente;
 - c. il 25% delle femmine pluripare, per un numero di capi non inferiore a 50 per allevamento, tranne per quanto riguarda gli allevamenti in cui sono presenti meno di 50 femmine, nel qual caso tutte le femmine devono essere controllate.
 - d. tutte le femmine da rimonta
- trascorso tale termine **la qualifica può essere sospesa** (art. 4 comma 2 del DM 28 maggio 2015) nel caso in cui la mancata effettuazione delle prove dipendano da mancata disponibilità dell'allevatore. Qualora sia stata sospesa la qualifica per i motivi suddetti l'allevamento deve essere sottoposto agli accertamenti diagnostici previsti per la revoca della sospensione al punto 2.A.1.4..
- Se dovesse permanere l'indisponibilità a parte dell'allevatore alla effettuazione dei controlli, la qualifica viene revocata e l'azienda acquisisce qualifica "CON STATO SANITARIO SCONOSCIUTO".

2.A.1.3. Provvedimenti per le aziende con qualifica sanitaria "sconosciuto"

La qualifica sanitaria di “sconosciuto” deve essere registrata nella BDN ed il Servizio Veterinario competente, provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda non venga in alcun modo commercializzato ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004.

Qualsiasi movimentazione di capi, ivi compresa quella verso stabilimenti di macellazione, è vietata ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004.

2A.1.4. Riacquisizione qualifica sanitaria di U.I. per le aziende con qualifica “sconosciuto”

- nessun animale delle specie sensibili alla brucellosi, compresi eventuali capi bovini e/o bufalini presenti in allevamento, deve presentare sintomi segni manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi; tutti gli animali superiori ai sei mesi di età devono essere sottoposti con esito negativo a due controlli sierologici effettuati ad un intervallo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei mesi, come previsto dal D.M. 2 luglio 1992 n° 453 e s.m.i.,
- Nel caso di esiti dubbi o positivi alle prove sierologiche ufficiali si rimanda alle procedure specifiche di seguito indicate.

2A.1.5. Durata della validità delle certificazioni di “Allevamento Ufficialmente Indenne da Brucellosi”

La validità del certificato di “Allevamento ufficialmente indenne da brucellosi ovi-caprina” rilasciato a seguito di qualifica attribuita e/o confermata nel corso di un anno solare scade:

- entro 4 anni dal precedente controllo favorevole.

2.B Gestione capi dubbi

2.B.1. Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma negativi alla FdC (SAR+/FdC-), questi dovranno essere isolati al più presto e sottoposti a limitazione del movimento. Su questi animali si procederà ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi a 21 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi “dubbi” (SAR+/FdC-), **i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FdC.**

Nel caso anche la seconda FdC risulti negativa, l'animale verrà considerato non infetto (falso positivo alla SAR); qualora invece la FdC risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di cui al punto 2.C.. In assenza di altri fattori di rischio per la presenza di Brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione della positività alla SAR e la comunicazione dell'esito della seconda FdC sarà possibile vincolare al trattamento termico risanatore solamente il latte dei capi dubbi (SAR+/FDC-), senza applicare ulteriori misure restrittive al resto dell'allevamento.

2.B.2. i provvedimenti adottati sono rimossi qualora:

- I capi dubbi sono avviati alla macellazione conoscitiva, su richiesta dell'allevatore, e sottoposti con esito favorevole (cfr. punto 2.H. “interpretazione dei risultati degli esami di laboratorio “), ai prescritti esami per l'isolamento di *Brucella spp.*, su campioni prelevati secondo quanto riportato al punto 2.G “procedure di prelievo organi al macello”.
- e tutti i capi superiori ai 6 mesi di età dell'allevamento sono sottoposti ad un ulteriore controllo sierologico ufficiale con esito favorevole ad una distanza di almeno 21 giorni dall'avvio alla macellazione dei capi dubbi.

2.C. SOSPENSIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria deve essere sospesa:

- quando si sospetta la presenza di brucellosi in uno o più ovini o caprini dell'allevamento con segni, manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi;
- nel caso il siero di uno o più animali forniscano esito positivo alla SAR ed alla FDC;
- quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica Sanitaria.
- In caso di correlazione epidemiologica con un focolaio di brucellosi

2.C.1. Provvedimenti

- Nel caso in azienda (stesso codice aziendale) siano presenti allevamenti di altre specie sensibili alla brucellosi (es. bovini-bufalini) la sospensione della qualifica sanitaria viene estesa anche a questi. Tutti gli allevamenti con **qualifica sanitaria sospesa sono considerati “Focolai Sospetti di Brucellosi ovi-caprina”**

- sequestro di tutti i capi presenti in azienda e divieto di ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per l'azienda
- entro 2 giorni dalla sospensione della qualifica il servizio veterinario competente avvia l'indagine epidemiologica secondo le modalità e la tempistica riportata linee guida per la gestione dei focolai in SIMAN (Scheda 4) ed inserisce il sospetto su SIMAN.
- La sospensione della qualifica (UFFICIALMENTE INDENNE – SOSPESO) deve essere riportata nella BDN direttamente e tramite il sistema informativo SIEV e SANAN nei casi previsti.
- I capi positivi (Sar+ ed FDC +) devono essere prontamente isolati e avviati alla macellazione al più presto e comunque entro 7 giorni, scortati da modello IV riportante la dicitura “*ovino-caprino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per brucellosi*”.
- deve essere data preventiva comunicazione, anche per le vie brevi, al Servizio Veterinario di Area B competente per il macello di destinazione al fine di assicurarsi l'attivazione delle procedure di prelievo organi e linfonodi e la compilazione esaustiva dell'apposita “Scheda di rilevamento dati al macello” (scheda 2), per i successivi accertamenti di laboratorio secondo le procedure di cui al successivo paragrafo “*procedure di prelievo organi al macello*”.
- Il Servizio Veterinario competente, provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda dagli animali positivi venga utilizzato unicamente nello stesso allevamento e previo trattamento termico adeguato per l'alimentazione animale; il latte di animali sani venga eventualmente rimosso dall'allevamento in contenitori separati identificati con appositi contrassegni soltanto se conferito come latte proveniente da “Allevamento non Ufficialmente indenne da Brucellosi” destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio.
- Il latte dei capi sieronegativi può essere destinato alla produzione di formaggi previo trattamento termico che determini una reazione negativa alla prova della fosfatasi oppure alla produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni;
- I provvedimenti vengono estesi a tutte le aziende ed allevamenti che risultino epidemiologicamente correlati.

2.C.2 Riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa

La qualifica sanitaria viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati qualora:

- c. I capi positivi sono stati avviati alla macellazione, con indennizzo, e sono stati sottoposti con esito favorevole (cfr. punto 2.H “interpretazione dei risultati degli esami di laboratorio”) ai prescritti esami per l'isolamento di *Brucella* spp., su campioni prelevati secondo quanto riportato al punto 2.G. “*procedure di prelievo organi al macello*”.
- b. e tutti i capi superiori ai 6 mesi di età dell'allevamento sono sottoposti ad un ulteriore controllo sierologico ufficiale (SAR ed FDC) con esito favorevole ad una distanza di almeno 42 giorni dall'avvio alla macellazione dei capi positivi.

2.C.3. Revoca della sospensione della qualifica per mancato rispetto norme su movimentazione

Nel caso la sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne sia dovuta al mancato rispetto delle norme che disciplinano la movimentazione la qualifica viene ripristinata se:

- d. i capi oggetto della movimentazione, prontamente isolati, sono stati sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico nei confronti della brucellosi effettuato non oltre 10 giorni dal loro ingresso in stalla;
- e. tutti i capi di età superiore ai 6 mesi sono sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico effettuato ad almeno 30 giorni di distanza da quello effettuato sui capi di nuova introduzione.
- f. Qualora la procedura sopra descritta non venga rispettata, l'allevamento perde la qualifica sanitaria e per riacquisirla dovranno essere soddisfatte le condizioni previste al successivo punto 2.D.

2.C.4. Revoca della sospensione della qualifica in SIMAN

In caso di esito favorevole dei controlli di cui al punto 2.C.2 o 2.C.3. , entro 2 giorni dal risultato dell'ultimo accertamento favorevole la ASL competente provvede alla revoca della sospensione della qualifica e contestualmente all'annullamento come "sospetto non confermato" in SIMAN.

2.D. RITIRO QUALIFICA SANITARIA / APERTURA FOCOLAIO

La qualifica sanitaria **deve essere ritirata** e per l'azienda **deve essere aperto un Focolaio di Brucellosi**:

- qualora uno o più ovini o caprini reagiscano positivamente alla prova Ufficiale (SAR ed FDC positivi) nel corso di controlli previsti per la riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa di cui ai precedenti punti 2.C.2. o 2.C.3..
- ogni qualvolta la presenza della brucellosi è confermata dall'isolamento di *Brucella Spp.*
- anche in assenza di isolamento di *Brucella Spp.*, la qualifica viene ritirata sulla base delle evidenze relative alla valutazione integrata della situazione epidemiologica di allevamento e/o territoriale e degli esiti dei controlli sierologici effettuati in allevamento (es. elevate prevalenze cumulative di capi positivi alla sierologia, evidenze di nuove e/o persistenti sieropositività in allevamento).

2.D.1. Provvedimenti

- f. Nel caso in azienda (stesso codice aziendale) siano presenti allevamenti di altre specie sensibili alla brucellosi (es. bovini-bufalini) la revoca della qualifica sanitaria viene estesa anche a questi.
- g. Entro 2 giorni dalla conferma di Brucellosi il servizio veterinario competente conferma il focolaio su SIMAN e dispone la revoca della qualifica sanitaria (NON UFFICIALMENTE INDENNE) provvedendo alla sua opportuna registrazione in BDN direttamente o tramite il sistema informativo SIEV e SANAN.
- h. Avvia l'indagine epidemiologica o prosegue l'indagine epidemiologica avviata in fase di sospetto, secondo le modalità e la tempistica riportata linee guida per la gestione dei focolai in SIMAN (Scheda 4).
- i. Negli allevamenti con **qualifica sanitaria ritirata**, nessun ovino o caprino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4, firmato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*ovino-caprino proveniente da allevamento infetto da brucellosi*".

1.D.1.1. Animali infetti

- g. i capi dichiarati infetti nei quali la brucellosi è stata ufficialmente constatata a seguito di esame sierologico e/o batteriologico, devono essere macellati o abbattuti sotto controllo ufficiale al più presto, e comunque non oltre 15 giorni (art. 5 comma 1, lettera a O.M.28 maggio 2015) dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore. La macellazione dei capi che hanno presentato manifestazioni cliniche della malattia comportanti eliminazione di brucelle deve avvenire non oltre 7 giorni dalla notifica di cui sopra. Se alla scadenza dei termini il proprietario non ha ottemperato agli obblighi previsti, il Servizio Veterinario competente, adotta apposita ordinanza di abbattimento coatto dei capi. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposto l'indennità di abbattimento e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono poste a carico del proprietario o detentore dell'allevamento;
- h. i capi dichiarati positivi devono essere inviati, in vincolo sanitario, ad impianti di macellazione presenti nel territorio della regione Lazio, scortati dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*ovino – caprino infetto da brucellosi*" e dall' Estratto del Mod.2/33 bis;
- i. il Servizio Veterinario competente per il macello dove verranno abbattuti i capi infetti deve essere preventivamente avvisato dell'arrivo di tali capi, e deve eseguire gli adempimenti previsti con particolare riguardo all'esame ispettivo ed al prelievo di campioni per gli approfondimenti diagnostici del caso, da inviare al laboratorio accompagnati dal previsto modello (scheda 2) secondo le procedure di cui al punto 2.G. "*procedure di prelievo organi al macello*".
- j. Fino ad un numero di soggetti avviati alla macellazione pari a 3, tutti dovranno essere sottoposti al prelievo di organi al macello; nel caso in cui i soggetti avviati alla macellazione siano in numero superiore dovranno essere sottoposti a prelievo i capi che abbiano presentato i maggiori titoli anticorpali alla FDC fino ad un massimo di 5.
- k. Al fine di garantire una rapida esecuzione degli abbattimenti, la macellazione di capi positivi provenienti o di capi provenienti da allevamenti sottoposti ad abbattimento totale potrà avvenire in

stabilimenti situati in altre regioni solo previo nulla osta da parte del Servizio Veterinario Regionale competente sul mattatoio individuato, nonché previa autorizzazione da parte degli Uffici Competenti della Regione Lazio.

- l. Qualora venga diagnosticata la presenza della brucellosi in ovini o caprini che abbiano avuto contatti con soggetti delle specie sensibili di altri allevamenti, segnatamente al pascolo, durante la mungitura o la transumanza, l'autorità sanitaria competente dispone che tutti gli allevamenti i cui animali abbiano avuto contatti con animali per pascolo, mungitura o transumanza, siano considerati come un unico allevamento e siano sottoposti alle prove sierologiche ufficiali.

2.D.1.2. Aziende infette

- n. Nelle aziende dichiarate infette (focolai), si adottano le seguenti disposizioni: accurata indagine epidemiologica in collaborazione con Regione/OEVR di cui al punto 2.D.1. lettera b. ;
- o. gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti agli accertamenti diagnostici ufficiali nei confronti della brucellosi;
- p. segnalazione al Dipartimento di Prevenzione;
- q. censimento degli animali per specie e categoria;
- r. distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché degli vitelli, agnelli, capretti morti o morti subito dopo la nascita;
- s. mungitura degli animali infetti e sospetti infetti separatamente o, almeno, per ultimi;
- t. dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione così come previsto al successivo punto 2.D.1.3.;
- u. divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo che per macellazione;
- v. il latte degli ovi-caprini infetti può essere distrutto od utilizzato, previo trattamento termico, solo per alimentazione animale nell'ambito dello stesso allevamento;
- w. il latte dei capi sani deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pasteurizzazione;
- x. distruzione con il fuoco o interrimento previa aspersione con prodotto disinfettante appropriato del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le loro placente;
- y. il letame e il liquame devono essere sistemati in luogo inaccessibile agli altri animali dell'allevamento e devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione e stoccaggio per un periodo di almeno 3 settimane. Comunque è vietato impiegare il letame per le orticole;
- z. accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positività adozione del trattamento farmacologico, loro isolamento, se necessario in canile, sotto controllo del Servizio Veterinario per un periodo non inferiore ai 3 mesi.

2.D.1.3. Disinfezioni

- e. Entro sette giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo dichiarato positivo e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati.
- f. Tutti gli automezzi utilizzati per lo spostamento di animali provenienti da un allevamento infetto, dovranno essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto.
- g. Le disinfezioni di cui sopra saranno effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.
- h. Il reimpiego di pascoli dove hanno transitato animali infetti, non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi.

2.E. RIACQUISIZIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria **revocata** (con apertura focolaio) viene **ripristinata** quando, dopo l'eliminazione dell'ultimo capo dichiarato positivo:

- f. vengono effettuate le opportune disinfezioni previste al precedente punto **2. D.1.3.**
- g. tutti gli ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi hanno superato favorevolmente due prove sierologiche consecutive, effettuate ad un intervallo di 3 mesi l'una dall'altra, la prima delle quali effettuata almeno

6 settimane dopo l'allontanamento degli animali infetti e il completamento delle operazioni di disinfezione.

- h. Entro 2 giorni dalla revoca dei provvedimenti restrittivi in seguito all'esito favorevole dei controlli di cui al punto b. la asl competente provvede ad estinguere il focolaio su SIMAN.
- i. Al momento dell'estinzione del focolaio l'Indagine Epidemiologica in SIMAN deve essere stata completata e conclusa secondo le modalità e la tempistica riportata linee guida per la gestione dei focolai in SIMAN (Scheda 4)

2.F. MISURE PER L'ABBATTIMENTO DEI CAPI

2.F.1. ABBATTIMENTO DEI CAPI INFETTI

- c. Tutti gli ovi-caprini dichiarati infetti devono essere sottoposti ai provvedimenti previsti dal precedente punto 2.D.1.1.
- d. Previo accordo con la Regione/OEVR e l'IZS, può essere disposto anche l'abbattimento di capi sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti.

2.F.2. STAMPING OUT

La Asl competente **può** procedere allo stamping out nelle aziende infette, sentito il parere della Regione/OEVR ed IZSLT, sulla base di una valutazione della situazione epidemiologica e diagnostica che tenga in considerazione i seguenti criteri stabiliti dalla O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i.:

- f. focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne;
- g. l'isolamento di *Brucella* spp.
- h. il rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa);
- i. elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo;
- j. situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente decreto nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti.

I criteri di cui alla lettera e) sono sufficienti per disporre lo stamping-out.

Nei focolai di brucellosi ovi-caprina sono condizioni sufficienti per decidere l'esecuzione dello stamping-out:

- l'isolamento di *Brucella melitensis*,
- un'alta percentuale di positività degli animali nel gregge
- la positività a tre controlli successivi all'apertura del focolaio

2.G. Procedure per il Prelievo organi al macello

Nel caso di avvio alla macellazione di capi dubbi o positivi per brucellosi il servizio veterinario preposto all'ispezione delle carni DEVE:

- 4. provvedere alla compilazione della "scheda di prelievo organi al mattatoio" (scheda 2) in OGNI SUA PARTE,
- 5. procedere al prelievo di organi e linfonodi elencati nella scheda .
- 6. allegare la scheda compilata ai campioni che dovranno essere inviati all'IZSLT per l'effettuazione delle analisi di laboratorio relative agli esami batteriologici per l'isolamento della *Brucella*.
- 7. Registrazione della macellazione avvenuta su "registro macellazioni SIEV"

2.H. RISULTATI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO

2.H.1. Interpretazione dei risultati di laboratorio su organi, linfonodi, secreti ed escreti

2.H.1.1. Esito positivo (Brucellosi confermata) a livello individuale: l'esito delle analisi batteriologiche e molecolari DEVE essere considerato positivo quando:

- l'esame colturale e le prove molecolari esitano nell'isolamento e tipizzazione di "Brucella spp."

le misure di polizia veterinaria e le disposizioni per gli animali e gli allevamenti infetti da brucellosi sono applicate in maniera integrale e gli isolati sono inviati dall'IZSLT al Centro Nazionale di Referenza per le Brucellosi per l'eventuale tipizzazione di specie e biovariante

2. H.1.2. Esito negativo (Brucellosi non-confermata): a livello individuale: l'accertamento di laboratorio su organi e linfonodi risulta negativo quando:

- l'esame colturale e le prove molecolari sono negativi per Brucella spp.

2.H.1.3. Reazioni sierologiche aspecifiche da possibili agenti interferenti a livello individuale: l'accertamento di laboratorio risulta indicativo della presenza di possibili agenti cross-reattivi con brucella alle prove sierologiche quando:

- l'esame colturale e le prove molecolari sono negativi per Brucella spp. e
- vengono isolati agenti batterici noti per possibili cross-reazioni sierologiche con Brucella spp. (es. E.coli, Yersinia spp, ecc..) e tali agenti reagiscono positivamente alle prove per antigeni cross-reagenti con siero antibrucella (prove di reazione crociata).

I risultati negativi di cui al punto 2.H.1.2. devono sempre essere valutati in modalità integrata con il quadro di diagnostica sierologica ed epidemiologico, disponibili per gli allevamenti di provenienza dei capi. Analogo tipo di valutazione dovrà essere effettuata nel caso di riscontro di agenti possibili cross-reagenti nelle prove sierologiche per Brucella spp. di cui al punto 2.H.1.3.

2.H.2. Trasmissione dei risultati di laboratorio.

L'IZS è tenuto ad inviare il rapporto di prova relativo agli esiti di laboratorio per l'isolamento e l'identificazione degli agenti della brucellosi ovina e caprina sia al servizio veterinario che ha inoltrato il materiale da esaminare che al servizio veterinario competente per l'allevamento di provenienza degli animali.

3. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA TUBERCOLOSI NELLA SPECIE BOVINA-BUFALINA

Per quanto non specificato nel presente allegato si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. 15 DICEMBRE 1995 , n. 592 e s.m.i nonché nel Dlgs. 22 maggio 1999, n. 196 in attuazione della direttiva 97/12/CE e nell’O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i..

3.A. OTTENIMENTO e MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA

3.A.1. Allevamento da Riproduzione Ufficialmente Indenne da Tubercolosi

3.A.1.1. Ottenimento Qualifica

- a. nessun animale deve presentare segni clinici riconducibili a tubercolosi;
- b. tutti gli animali superiori alle sei settimane di età hanno reagito negativamente ad almeno due IDT: la prima da effettuarsi sei mesi dopo l’eradicazione di qualsiasi eventuale infezione dall’allevamento e la seconda sei mesi più tardi;
- c. nel caso di costituzione di un nuovo allevamento da riproduzione vige l’obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni. Per il rilascio della qualifica è sufficiente l’esecuzione di un’unica prova da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell’allevamento su tutti i capi di età superiore alle 6 settimane e comunque prima del rilascio della qualifica sanitaria
- d. tutti i bovini presenti in allevamento provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni e soddisfano le condizioni stabilite al punto 3.A.3..

3.A.1.2. Mantenimento Qualifica

- a. nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi;
- b. tutti gli animali introdotti provengono da Allevamenti Ufficialmente Indenni;
- c. nel rispetto della programmazione annuale effettuata da ciascuna ASL e comunque entro la scadenza della qualifica sanitaria registrata in BDN, tutti gli animali > 6 settimane d’età nelle provincie NON U.I. o tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi nelle provincie U.I. devono essere sottoposti con esito negativo ai controlli previsti in azienda;
- d. trascorso tale termine **la qualifica può essere sospesa** (art. 4 comma 2 del OM 28 maggio 2015) nel caso in cui la mancata effettuazione delle prove dipendano da mancata disponibilità dell’allevatore. Qualora sia stata sospesa la qualifica per i motivi suddetti l’allevamento deve essere sottoposto agli accertamenti previsti per la revoca della sospensione, di cui il primo due mesi dopo il provvedimento di sospensione della qualifica ed il secondo dopo almeno 42 giorni dal precedente. Nel periodo intercorrente tra la sospensione della qualifica e la data di effettuazione del primo test intradermico ad esito negativo, il latte eventualmente prodotto in azienda deve essere sottoposto a procedimento di pastorizzazione.
- e. Se dovesse permanere l’indisponibilità da parte dell’allevatore alla effettuazione dei controlli, la qualifica viene revocata e l’azienda acquisisce qualifica **“CON STATO SANITARIO SCONOSCIUTO”**.

3.A.1.3. Provvedimenti per le aziende con qualifica sanitaria “sconosciuto”

La qualifica sanitaria di “sconosciuto” deve essere registrata nella BDN ed il Servizio Veterinario competente, provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda non venga in alcun modo commercializzato ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e qualsiasi movimentazione, ivi compresa quella verso stabilimenti di macellazione è vietata, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004.

3.A.1.4. Riacquisizione qualifica sanitaria di U.I. per le aziende con qualifica “sconosciuto”

- a. nessun animale deve presentare segni clinici riconducibili a tubercolosi.

- b. tutti gli animali superiori alle sei settimane di età devono essere sottoposti con esito negativo a due controlli, a distanza di 6 mesi l'uno dall'altro.
- c. Dopo il primo controllo, qualunque sia l'esito, il divieto di commercializzazione del latte prodotto può essere revocato ed il latte può essere inviato a stabilimenti di trasformazione dove venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione.
- d. Nel caso di esiti dubbi o positivi alla IDT, si rimanda alle procedure indicate nei successivi paragrafi.

3.A.1.5. Durata della validità delle certificazioni di “Allevamento Bovino Ufficialmente Indenne da Tubercolosi”

La validità del certificato di “Allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi” rilasciato a seguito di qualifica attribuita e/o confermata nel corso di un anno solare scade:

- entro 2 anni nelle provincie NON UI ed UI che effettuano un diradamento dei controlli nelle aziende pari al 50%,
- entro 3 anni nelle provincie UI nelle quali viene adottato un diradamento dei controlli nelle aziende pari al 33%,
- entro 4 anni nelle provincie UI nelle quali viene adottato un diradamento dei controlli nelle aziende pari al 25%.

3.A.2. Allevamenti da Ingrassio

3.A.2.1. Ottenimento Qualifica induttiva

- a. nessun animale deve presentare segni clinici di tubercolosi;
- b. tutti gli animali introdotti provengono da Allevamenti Ufficialmente Indenni da Tubercolosi

3.A.2.2. Mantenimento Qualifica induttiva

- a. devono essere rispettate tutte le condizioni stabilite per l'ottenimento della qualifica;
- b. non vengono riscontrate al macello lesioni riconducibili alla tubercolosi negli animali macellati provenienti da tali allevamenti.

3.A.3. Movimentazioni

- c. Gli animali degli allevamenti da ingrasso non possono essere movimentati verso gli allevamenti da riproduzione.
- d. In base all'allegato A, D lgs. 196/99, i bovini-bufalini provenienti da allevamenti da riproduzione e destinati ad altri allevamenti da riproduzione situati nella regione Lazio devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico per TBC (se di età superiore alle 6 settimane) e nei confronti della Brucellosi e Leucosi Enzootica Bovina (se di età superiore ai 12 mesi), nei 30 giorni precedenti la movimentazione.

In deroga, tale controllo può essere svolto nei 30 giorni successivi all'introduzione dei capi in allevamento. In questo caso gli animali devono essere isolati fisicamente dagli altri animali dell'allevamento in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con essi fino ad esito favorevole della prova.

Tali accertamenti non sono comunque richiesti qualora gli animali:

- provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati sul territorio di Province Ufficialmente Indenni,
- provengano da uno stato Membro o da una parte di esso riconosciuto ufficialmente indenne oppure da uno stato membro o da una parte di esso che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione Europea.

3.B. SOSPENSIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria può essere sospesa:

- ogni qual volta la situazione epidemiologica può far sospettare alla autorità competente la presenza della tubercolosi in allevamento, ivi compresa l'introduzione di animali da aziende focolaio successiva all'ultimo controllo effettuato in allevamento.

La qualifica sanitaria deve essere sospesa:

- quando uno o più animali reagiscono in maniera dubbia alla prova di intradermoreazione singola o alla prova di intradermoreazione comparativa.
- quando un solo capo risulta positivo alla prova di intradermoreazione singola o alla prova di intradermoreazione comparativa.
- quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica Sanitaria.
- quando si riscontrano al macello lesioni riconducibili la tubercolosi. In questo caso, il servizio veterinario di Area B, ne fornisce immediata comunicazione alla ASL competente di origine dei capi, all'OEVR ed alla Regione Lazio attraverso la notifica ufficiale mediante modello 10/33 ed esegue le azioni riportate nel successivo punto 3.F. "procedure di prelievo organi al macello".

3.B.1. Provvedimenti

- Gli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa sono considerati "Focolai Sospetti di TBC".
- Entro 2 giorni dalla sospensione della qualifica il servizio veterinario competente avvia l'indagine epidemiologica secondo le modalità e la tempistica riportata nelle linee guida per l'elaborazione dell'indagine epidemiologica (scheda 4) ed inserisce il sospetto su SIMAN.
- i bovini dubbi o il singolo capo positivo dovranno essere prontamente isolati e nessun bovino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4 a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*bovino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per tubercolosi*".
- In caso di avvio alla macellazione deve essere data preventiva comunicazione, anche per le vie brevi, al Servizio Veterinario di Area B competente per il macello di destinazione al fine di assicurarsi l'attivazione delle procedure di prelievo organi e linfonodi e la compilazione esaustiva dell'apposita Scheda di rilevamento dati al macello (scheda 3) per i successivi accertamenti di laboratorio secondo le procedure di cui al successivo paragrafo 3.F. "procedure di prelievo organi al macello".
- Il Servizio Veterinario competente, provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione.
- La sospensione della qualifica (UFFICIALMENTE INDENNE – SOSPESO) deve essere riportata nella BDN direttamente o tramite il sistema informativo SIEV e SANAN nei casi previsti.

3.B.2 Riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa

3.B.2.1. In Allevamenti da riproduzione

Qualora la qualifica sanitaria sia stata **sospesa**, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati qualora:

- Nel caso uno o più animali abbiano evidenziato risultato **dubbio alla prova IDT, per gli stessi siano state immediatamente applicate opportune misure di isolamento** al fine di evitare ogni possibile contagio. I capi dubbi siano stati sottoposti con esito favorevole ad ulteriore controllo mediante IDT comparativa effettuata almeno 42 giorni dopo la precedente prova.
 - Nel caso a tale ulteriore controllo un singolo animale presentasse una reazione positiva o rivelasse ancora una reazione dubbia, sarà considerato positivo e si applicheranno le disposizioni di cui al successivo comma c.
 - Nel caso invece in cui a tale ulteriore controllo 2 o più animali risultino positivi o presentino ancora una reazione dubbia, saranno considerati positivi, la qualifica dell'allevamento sarà revocata e si applicheranno i provvedimenti di cui al punto 3.C.
- nel caso gli animali con risultato **dubbio alla prova IDT siano stati allontanati ed abbattuti** e sottoposti con esito favorevole ad un accurato esame ispettivo post-mortem e ai prescritti esami per l'isolamento di *Mycobacterium* spp., di cui al punto 3.F. "procedure di prelievo organi al macello". Inoltre tutti gli animali di età superiore alle sei settimane rimasti in azienda abbiano reagito negativamente ad una IDT comparativa effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dei capi sospetti.
 - nel caso **un solo animale abbia reagito positivamente alla prova IDT**, esso sia stato allontanato ed abbattuto entro 8 giorni e sottoposto ad un accurato esame ispettivo post-mortem e ai prescritti esami di laboratorio per l'isolamento di *Mycobacterium* spp, con esito favorevole. Inoltre, tutti gli animali di

età superiore alle sei settimane rimasti in azienda abbiano reagito negativamente a una IDT comparativa effettuata dopo almeno 42 giorni dall'allontanamento del capo positivo.

- e. nel caso la sospensione sia dovuta al mancato rispetto delle norme che disciplinano la movimentazione, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati quando i capi oggetto di tale movimentazione, prontamente isolati, siano stati sottoposti con esito favorevole ad una IDT e, trascorsi almeno 42 giorni da tale prova, tutti i capi presenti in azienda e di età superiore alle 6 settimane siano sottoposti con esito favorevole ad una IDT.
- f. Nel caso in cui la sospensione sia dovuta al riscontro di sospetta lesione tubercolare al macello si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 3.E.

3.B.2.2. In allevamenti da ingrasso

Qualora la qualifica sanitaria induttiva venga sospesa, la stessa viene riacquisita qualora:

- a. vengono rispettate le procedure previste al precedente punto 3.B.2.1

oppure

- b. previa valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ASL, della Regione e dell'OEVR, dopo macellazione di tutti i capi facenti parte dell'unità produttiva dei sospetti ed effettuazione delle opportune disinfezioni.

3.B.2.3. Revoca della sospensione della qualifica

In caso di esito favorevole dei controlli di cui ai punti 3.B.2.1 o 3.B.2.2, entro 2 giorni dal risultato dell'ultimo accertamento favorevole la ASL competente provvede alla revoca della sospensione della qualifica e contestualmente all'annullamento come "sospetto non confermato" in SIMAN.

3.C. RITIRO QUALIFICA SANITARIA / APERTURA FOCOLAIO

La qualifica sanitaria **può essere ritirata**, previa valutazione congiunta del competente Servizio Veterinario ASL, della Regione e dell'IZSLT/OEVR, alla luce della situazione epidemiologica pregressa relativa all'azienda e al territorio, qualora si sospetti fondatamente la presenza di infezione in allevamento.

In dettaglio, la qualifica di un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi può essere ritirata (ai sensi del D. Lgs 196/99):

- se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al punto 2 dell'All A del DLgs 196/99 e di cui al precedente punto 3.A.1.2. (Mantenimento della qualifica),
- in occasione dell'esame post-mortem risultano chiare lesioni da tubercolosi,
- in un'indagine epidemiologica è stabilita la "probabilità della presenza dell'infezione" o per qualunque altra ragione ritenuta necessaria per le esigenze di controllo della tubercolosi bovina.

La qualifica sanitaria **deve essere ritirata** dal Servizio Veterinario e per l'azienda deve essere aperto un focolaio di Tubercolosi:

- qualora due o più bovini reagiscano positivamente alla prova di intradermoreazione singola o comparativa.
- ogni qual volta la presenza della tubercolosi in un animale proveniente da un'azienda è confermata dall'isolamento di *M.bovis* o di altri agenti della tubercolosi bovina.

3.C.1. Provvedimenti

- Entro 2 giorni dalla conferma di TBC il servizio veterinario competente conferma il focolaio su SIMAN e dispone la revoca della qualifica sanitaria (NON UFFICIALMENTE INDENNE) provvedendo alla sua opportuna registrazione in BDN direttamente o tramite il sistema informativo SIEV e SANAN.
- Prosegue l'indagine epidemiologica avviata in fase di sospetto secondo le modalità e la tempistica riportata linee guida per l'elaborazione dell'indagine epidemiologica (scheda 4) ed inserisce il sospetto sul sistema informativo SIMAN

- Negli allevamenti con **qualifica sanitaria ritirata**, nessun bovino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4, firmato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bovino proveniente da allevamento infetto da tubercolosi*".
- I provvedimenti vengono estesi a tutte le aziende ed allevamenti che risultino epidemiologicamente correlati

3.C.1.1. Animali infetti

- i capi dichiarati infetti per *M. bovis* o per altri agenti della tubercolosi bovina devono essere prontamente isolati e abbattuti entro 15 gg dalla notifica della positività. Se i capi da abbattere sono in numero superiore a 30, previo parere delle Regione, può essere autorizzato un piano di abbattimento che, comunque, deve ultimarsi nell'arco massimo di 30 giorni dalla notifica posto che ciò non costituisca rischio per la salute. Se alla scadenza dei termini il proprietario non ha ottemperato agli obblighi previsti, il Servizio Veterinario competente, adotta apposita ordinanza di abbattimento coatto dei capi rimasti. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposto l'indennità di abbattimento e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono poste a carico del proprietario o detentore dell'allevamento;
- i capi dichiarati positivi devono essere inviati, in vincolo sanitario, ad impianti di macellazione presenti nel territorio della Regione, scortati dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bovino infetto da Tbc*" e dall' Estratto del Mod.2/33;
- Al fine di garantire una rapida esecuzione degli abbattimenti, la macellazione di capi positivi o di capi provenienti da allevamenti sottoposti ad abbattimento totale potrà avvenire in stabilimenti situati in altre regioni solo previo nulla osta da parte del Servizio Veterinario Regionale competente sul mattatoio individuato, nonché previa autorizzazione da parte degli Uffici Competenti della Regione Lazio.
- il Servizio Veterinario competente per il macello dove verranno abbattuti i capi infetti deve essere preventivamente avvisato dell'arrivo di tali capi, e deve eseguire gli adempimenti previsti con particolare riguardo al prelievo di campioni per gli approfondimenti diagnostici del caso, da inviare al laboratorio accompagnati dal previsto modello (scheda3) secondo le procedure di cui al punto 3.F. "procedure di prelievo organi al macello";
- Fino ad un numero di soggetti avviati alla macellazione pari a 3, tutti dovranno essere sottoposti al prelievo di organi al macello; nel caso in cui i soggetti avviati alla macellazione siano in numero superiore, dovranno essere sottoposti a prelievo i capi con lesioni macroscopicamente evidenti e/o che abbiano presentato le reazioni cutanee maggiori alla prova IDT, fino ad un massimo di 5.
- Tutti i bovini/bufalini degli allevamenti epidemiologicamente correlati con il focolaio, dovranno essere sottoposti ad approfondimenti diagnostici previsti dalle norme.

3.C.1.2. Aziende infette

Nelle aziende dichiarate infette (focolai), si adottano le seguenti disposizioni:

- segnalazione ai competenti Servizi Medici della Prevenzione Collettiva (art. 5 RPV)
- divieto di monta;
- mungitura degli animali infetti e sospetti infetti separatamente o, almeno, per ultimi;
- dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione così come previsto al successivo punto 3.D.;
- divieto di qualsiasi movimentazione di bovini da e per l'allevamento infetto, salvo che per l'invio diretto alla macellazione;
- i vitelli nati da madri dichiarate positive per *M. bovis* devono essere allevati in condizione di isolamento e sottoposti ad opportune prove per escludere l'infezione;
- il latte delle bovine/bufaline dichiarate positive per *M. bovis* deve essere distrutto o utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso allevamento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario;
- il latte dei capi sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni ed utilizzato esclusivamente, dopo idoneo trattamento termico, per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte;

- il letame e il liquame devono essere sistemati in luogo inaccessibile agli altri animali dell'allevamento e devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione e stoccaggio per un periodo di almeno 5 mesi.

3.C.1.3. Disinfezioni

- Entro sette giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo dichiarato positivo e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati.
- Tutti gli automezzi utilizzati per lo spostamento di animali provenienti da un allevamento infetto, dovranno essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto.
- Le disinfezioni di cui sopra saranno effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.

3.D. RIACQUISIZIONE QUALIFICA SANITARIA

3.D.1. In Allevamenti da riproduzione bovini

La qualifica sanitaria **revocata** (con apertura focolaio) viene ripristinata quando, dopo l'eliminazione dell'ultimo capo dichiarato infetto :

- vengono effettuate le opportune disinfezioni previste al precedente punto **3. C.1.3.** ,
- successivamente all'effettuazione delle operazioni di disinfezione, tutti i bovini di età superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due IDT consecutive, la prima 60 giorni e la seconda almeno 4 mesi e non più tardi di 12 mesi dopo l'eliminazione dell'ultimo capo infetto.

3.D.2. In allevamenti da ingrasso

Qualora in un Allevamento da ingrasso venga confermata la presenza della tubercolosi con apertura del focolaio, i provvedimenti adottati in base al presente piano sono revocati con conseguente chiusura del focolaio e ripristino della qualifica sanitaria quando:

- a. vengono rispettate le procedure previste al precedente punto **3.D.1.**

oppure

- b. previa valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ASL e della Regione/OEVR, dopo macellazione di tutti i bovini facenti parte dell'unità produttiva (capannone) degli infetti e vengano effettuate le opportune disinfezioni previste al precedente punto **3.C.1.3.**

3.D.3. Entro 2 giorni dalla revoca dei provvedimenti restrittivi in seguito all'esito favorevole dei controlli di cui ai punti 3.D.1. o 3.D.2, la ASL competente provvede ad estinguere il focolaio su SIMAN.

Al momento dell'estinzione del focolaio l'Indagine Epidemiologica deve essere stata completata e conclusa secondo le modalità e la tempistica riportata linee guida per l'elaborazione dell'indagine epidemiologica (scheda 4);

3.E. GESTIONE DEL RISCONTRO DI SOSPETTA LESIONE TUBERCOLARE IN ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE ORDINARIA

3.E.1. Obblighi del Veterinario addetto all'ispezione delle carni

- deve inviare il mod.10/33 al più presto, e comunque non oltre 8 giorni dalla avvenuta macellazione, all' OEVR, alla Regione Lazio ed all'A.S.L. competente per l'allevamento di provenienza degli animali,
- deve inoltrare all'IZS, utilizzando il previsto modello scheda di prelievo organi al macello" (scheda 3) campioni di tessuto (organi e linfonodi) per l'effettuazione delle analisi di laboratorio per l'isolamento del Micobatterio, conformemente alle procedure riportate al paragrafo 3.F.

3.E.2. Obblighi del Servizio Veterinario competente per l'azienda

- ricevuto il Mod. 10/33, **sospende la Qualifica Sanitaria** dell'azienda, in attesa degli esiti dei successivi approfondimenti diagnostici;
- pone l'azienda in **vincolo sanitario** fino al completamento delle indagini previste: in tale periodo gli animali possono essere movimentati solo se destinati direttamente al macello, scortati da Mod. 4 così come previsto al precedente punto **3.B.1;**

- entro e non oltre due giorni dalla ricezione del mod.10/33, provvede a:
 - o Avviare e condurre l'indagine epidemiologica secondo le modalità e la tempistica riportata linee guida per l'elaborazione dell'indagine epidemiologica (scheda 4); praticare la **IDT comparativa** su tutti i capi di età superiore alle sei settimane, a condizione che siano trascorsi almeno 42 giorni dalla prova precedente;
- In caso di esito favorevole della prova intradermica e degli accertamenti batteriologici la sospensione della qualifica viene revocata
- In attesa dell'esito degli accertamenti batteriologici, o in caso di esito favorevole degli accertamenti batteriologici se la prova intradermica dà esito dubbio in uno o più capi si applicano le disposizioni di cui al punto 3.B.2.1. commi a. o b. e la qualifica viene ripristinata conformemente alle procedure indicate al precedente punto 3.B.2.3
- In attesa dell'esito degli accertamenti batteriologici, o in caso di esito favorevole degli accertamenti batteriologici se la prova intradermica dà esito positivo in un solo capo si applicano le disposizioni di cui al punto 3.B.2.1. comma c. e la qualifica viene ripristinata conformemente alle procedure indicate al precedente punto 3.B.2.3
- In attesa dell'esito degli accertamenti batteriologici o in caso di esito favorevole degli accertamenti batteriologici, se la prova intradermica fornisce esito positivo su 2 o più capi l'allevamento è dichiarato infetto da TBC, con conseguente apertura del focolaio e ritiro della qualifica sanitaria (indipendentemente dall'esito degli esami di laboratorio per l'isolamento e la tipizzazione del *Mycobacterium bovis* o di altri agenti della tubercolosi bovina). Vengono applicate le misure di cui al Punto 1.C.. Tutti i capi risultati positivi e dubbi alla diagnosi intradermica sono dichiarati Infetti da Tubercolosi, abbattuti nei termini previsti e indennizzati. La qualifica di allevamento Ufficialmente indenne viene ripristinata conformemente alle procedure indicate al precedente punto 3.D.
- In tutti i casi di esito non favorevole degli accertamenti batteriologici, la qualifica dell'allevamento viene revocata, si applicano le disposizioni di cui al punto 3.C. e la qualifica di allevamento Ufficialmente indenne viene ripristinata conformemente alle procedure indicate al precedente punto 1D.

3.E.3. Lesioni tubercolari in animali provenienti da stalla di sosta

Fermi restanti gli obblighi di notifica e di invio di campioni di cui al punto 3.E.1. da parte del veterinario addetto all'ispezione delle carni, il veterinario competente per la stalla di sosta notifica il riscontro di lesione tubercolare al macello all'allevamento di provenienza per i successivi adempimenti, provvede poi a porre in vincolo sanitario la stalla di sosta fino all'invio alla macellazione di tutti i capi in essa presenti oppure fino al completamento delle operazioni previste al precedente punto 3.E.2.

3.F. Procedure per il Prelievo organi al macello

Sia nel caso di riscontro di lesioni riferibili a tubercolosi alla normale macellazione sia nel caso di avvio alla macellazione di capi dubbi o positivi alla IDT il servizio veterinario preposto all'ispezione delle carni deve:

- a. provvedere alla compilazione della "*scheda di prelievo organi al macello*" (*scheda 3*) in ogni sua parte,
- b. procedere al prelievo di organi e linfonodi nella sede di riscontro di lesioni sospette riferibili a tubercolosi e comunque al prelievo dell'intera batteria di organi in elenco nel caso non siano rilevabili lesioni macroscopicamente evidenti.
- c. allegare la scheda compilata ai campioni che dovranno essere inviati all'IZSLT per l'effettuazione delle analisi di laboratorio relative agli esami anatomopatologico ed istologico per il riscontro di lesioni macroscopiche e/o microscopiche riferibili a tubercolosi, nonché all'esame batteriologico per l'isolamento del Micobatterio.

3.G. RISULTATI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO

3.G.1. Interpretazione dei risultati di laboratorio su organi e linfonodi:

Esito non favorevole (TBC confermata) a livello individuale: l'accertamento di laboratorio su organi e linfonodi DEVE essere considerato non favorevole (TBC confermata) quando:

- sono riscontrate *lesioni riferibili a TBC* all'esame anatomopatologico e/o all'esame istologico e/o
- l'esame colturale esita nell'isolamento e identificazione di *Mycobacterium spp* o altri agenti di tubercolosi bovina

Esito favorevole (TBC non-confermata) a livello individuale: l'accertamento di laboratorio su organi e linfonodi è considerato favorevole (negativo) quando:

- non sono rilevate lesioni riferibili a TBC all'esame anatomopatologico e istologico e
- l'esame colturale e l'esame PCR sono negativi

I risultati negativi devono sempre essere valutati in modalità integrata con il quadro di diagnostica IDT ed epidemiologico, disponibili per gli allevamenti di provenienza dei capi.

3.G.2. Trasmissione dei risultati di laboratorio.

L'IZS è tenuto ad inviare il rapporto di prova relativo agli esiti di laboratorio per l'isolamento e tipizzazione del micobatterio tubercolare sia al servizio veterinario che ha inoltrato il materiale da esaminare che al servizio veterinario competente per l'allevamento di provenienza degli animali.

3.H. STAMPING OUT

La Asl competente può procedere allo stamping out nelle aziende infette, sentito il parere della Regione/OEVR ed IZS, sulla base di una valutazione della situazione epidemiologica e diagnostica che tenga in considerazione i seguenti criteri stabiliti dalla O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i.:

- k. focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne;
- l. l'isolamento di *Mycobacterium bovis* o altri agenti della tubercolosi bovina.
- m. il rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa);
- n. elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo;
- o. situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente decreto nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti.

I criteri di cui alla lettera e) sono sufficienti per disporre lo stamping-out.

Nella regione Lazio, inoltre, lo **stamping OUT deve essere adottato:**

- quando la percentuale di capi infetti risulti uguale o superiore al 20% dei capi di età superiore alle 6 settimane presenti al singolo controllo IDT o alle serie di controlli eseguiti nell'ambito del risanamento dell'azienda.

3.I. PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE DELLA TEST DEL GAMMA-INTERFERON PER IL RISANAMENTO DEI FOCOLAI DI TBC

Pur non essendo sostitutivo della prova dell'intradermoreazione tubercolinica (IDT), il test γ -IFN è considerato "test ancillare", anche dalla normativa vigente, ovvero può rappresentare un valido complemento in corso di risanamento o eradicazione di **focolai accertati di tubercolosi**, ossia nell'ambito dei focolai ufficiali, aperti in seguito a positività alla IDT, a reperto di macellazione o as Isolamento del *M. bovis* o di altri agenti della tubercolosi bovina.

Solo in tali situazioni, si esprime parere favorevole per l'impiego del test γ -IFN come strumento diagnostico.

Protocollo:

- a. Tutti i capi di età superiore ai tre mesi dovranno essere sottoposti contestualmente a prelievo di sangue da sottoporre a prova del γ -IFN, e al test dell'intradermoreazione tubercolinica per la diagnosi di tubercolosi (fermo restando quanto previsto dalla normativa per la sola prova tubercolinica per gli animali superiori alle sei settimane di età).
- b. il test intradermico e quello del γ -IFN dovranno essere effettuati contestualmente ad intervalli di 42 gg, rimuovendo il più rapidamente possibile i capi risultati di volta in volta positivi all'uno o all'altro test, per garantire la massima efficienza del sistema.
- c. Gli animali testati saranno classificati ufficialmente come positivi per tubercolosi bovina qualora risultino reagire positivamente all'uno o all'altro test e saranno immediatamente allontanati dall'allevamento.
- d. Non sarà consentito l'allattamento dei vitelli per gli animali risultati positivi e per quelli risultati dubbi all'uno o all'altro test diagnostico.
- e. Tali operazioni saranno ripetute ad ogni nuova positività all'IDT o al γ -IFN.
- f. Si dispone di effettuare il test γ -IFN su animali non sottoposti a prova tubercolinica da almeno 14 giorni e si ribadisce che qualora sia prevista l'esecuzione della prova tubercolinica, questa dovrà essere effettuata in contemporanea ai prelievi di sangue.
- g. Per l'esecuzione del test γ -IFN, il Servizio Veterinario prenderà precisi accordi con l'IZSLT, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del test, in seguito a prelievo di sangue effettuato secondo protocollo di cui al punto 3.I.2. Il sangue dovrà pervenire al laboratorio tassativamente entro **9 ore** dal prelievo accompagnato dalla scheda di prelievo campioni ed avendo cura di assicurare il suo mantenimento a temperatura di 21-22°C.
- h. In seguito a valutazione epidemiologica sulle prevalenze osservate ad ogni controllo e su quelle cumulative nel corso o alla fine dei controlli consecutivi, si trarranno conclusioni in merito alla decisione di procedere alle operazioni di risanamento o di depopolamento completo di tutti gli animali presenti in allevamento.
- i. In seguito al pronto allontanamento degli animali positivi a IDT e/o γ -IFN, in assenza di nuovi fattori di rischio intercorrenti, ed avendo ottemperato alle operazioni di prevenzione primaria ed alle disinfezioni in allevamento, l'utilizzo del γ -IFN sarà sospeso come strumento diagnostico allorché il numero di animali positivi rilevati dal test in oggetto sarà inferiore ad una determinata soglia. Tale soglia, dipendente dalla numerosità degli animali controllabili presenti in allevamento, sarà calcolata e stabilita di volta in volta dall'IZSLT.
- j. Per il riottenimento della qualifica, fermo restando quanto da realizzarsi per garantire un'efficace e completa sanificazione di ambienti, strutture e attrezzature, l'allevamento dovrà comunque essere sottoposto a due test IDT a distanza di 42 gg, entrambi con esito negativo, come da normativa vigente.

3.H.1 Misure accessorie obbligatorie

- a. dovrà essere assicurato il controllo del 100% dei capi controllabili, ossia il controllo di TUTTI i capi in età effettivamente presenti negli allevamenti soggetti alle misure restrittive fin dal primo ingresso. Tutti i capi dovranno essere identificati e registrati secondo le norme vigenti;
- b. tutti gli animali di cui al punto 1 dovranno essere identificati elettronicamente contestualmente al primo controllo così come gli animali che raggiungono l'età di 6 settimane, successivamente al primo controllo;
- c. dovrà essere assicurato corretto e tempestivo aggiornamento anagrafico del registro di stalla e della BDN;

- d. il 100% degli animali controllabili nonché identificati e registrati deve essere sempre disponibile ad ogni successivo controllo, salvo eventuali mortalità (che devono essere registrate);
- e. dovrà essere garantita e verificata la disponibilità di adeguate strutture e misure di confinamento dei capi nell'area interessata dalle restrizioni.
- f. dovrà essere garantita e verificata la presenza di strutture atte al contenimento confinato degli animali per tutto il tempo necessario alla esecuzione delle prove e lettura nel caso delle IDT.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto di ognuna delle misure e di cui ai precedenti punti da *a.* ad *f.* nonché nel caso di irregolarità, incongruenze o incompletezza della identificazione e registrazione di ogni capo degli allevamenti suddetti anche ad uno solo dei controlli periodici previsti, non sussistendo le necessarie garanzie per l'applicazione delle procedure di risanamento degli allevamenti, non sarà possibile adottare strategie diverse dal depopolamento totale anche qualora gli indici epidemiologici di infezione fossero compatibili con esse.

3.I.2.Campionamento e modalità di prelievo

- a. I campioni devono essere prelevati da animali non sottoposti a prova tubercolinica da almeno 14 giorni;
- b. Prelievo di sangue con la massima sterilità consentita in condizioni operative, in litio eparina in provetta tipo Vacutainer tappo verde con almeno 8 ml di sangue;
- c. Invio dei campioni al laboratorio di Sierologia dell'Istituto Zooprofilattico di Roma TASSATIVAMENTE entro 9 ore dal momento del prelievo utilizzando scatole coibentate (polistirolo), avendo cura di assicurare il suo mantenimento a temperatura di 21-22°C.;
- d. Non refrigerare, né congelare;
- e. I campioni dovranno pervenire soltanto previo accordo diretto con i laboratori della D.O: *Sierologia* della sede Centrale di Roma dell'IZSLT;
- f. le condizioni di prelievo e trasporto, di cui sopra, sono necessarie per la corretta esecuzione del test, che necessita di due fasi di lavorazione: la prima consiste nella stimolazione con tubercoline ed il giorno successivo nella raccolta del plasma e dell'esecuzione del test ELISA. La corretta esecuzione del test è essenziale per garantire la validità dei risultati ottenuti.
- g. Qualora sia prevista l'esecuzione della prova tubercolinica, essa dovrà essere effettuata in contemporanea ai prelievi di sangue; gli esiti della prova dovranno essere comunicati al Laboratorio che esegue il test.

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE
REGIONE LAZIO

Copia

BRUCELLOSI BOVINA
SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI
AL MACELLO

La scheda debitamente compilata in ogni parte deve accompagnare i campioni al laboratorio dell'IZSLT

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
Via Appia Nuova, 1411 - ROMA-CAPANNELLE -
Tel (06) 79099462 - Fax (06) 79099462

Copia

DR..... Recapito telefonico.....

A.S.L. n° Data/...../.....

MACELLO N° TEL.

VIA..... COMUNE PROV.

ANIMALI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO INFETTO
(marcati con 'T')

Allevamento: Codice identificazione azienda (DPR 317/96)

Denominazione azienda

Proprietario

Via..... N°.....

Comune Prov.

A.S.L.

NUMERO E TIPO DI ANIMALI ESAMINATI

VACCHE	N° _____	BUFALE	N° _____
TORI	N° _____	TORIBUFALINI	N° _____
MANZE	N° _____	ANNUTOLE ⁽¹⁾	N° _____
.....	N° _____	N° _____

REPERTO ISPETTIVO

Descrizione delle lesioni anatomico-patologiche riscontrate:

.....
.....
.....
.....

⁽¹⁾ Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo.

Contrassegno Identificazione (marca auricolare)	Categoria	Organi prelevati ⁽¹⁾		
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln.iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln.iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln.iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln.iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln.iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln.iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln.iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:

(1) Barrare le caselle corrispondenti agli organi prelevati per ciascun animale macellato.

Organi da prelevare per l'isolamento di *Brucella* spp.. I campioni, opportunamente confezionati, devono essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione dell'Istituto Zooprofilattico, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione. Se l'invio non è effettuabile entro 12 ore dal prelievo, sottoporre i campioni a congelamento.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI AL MACELLO

BRUCELLOSI BOVINA-BUFALINA

La scheda deve essere compilata **in ogni sua parte** in maniera chiara e leggibile.

Per le parti a compilazione libera scrivere in **stampatello**.

PAGINA 1	Sezione 1	Indicare nominativo, recapito telefonico ed ASL di appartenenza del medico veterinario che effettua i prelievi, nonché <u>la data di esecuzione</u> degli stessi.
	Sezione 2	Indicare i dati identificativi del macello nel quale è stata effettuata la macellazione
	Sezione 3	Indicare i dati identificativi dell'azienda di provenienza del/i soggetto/i macellato/i.
	Sezione 4	Specificare numero, specie e categoria dei soggetti sottoposti a macellazione i cui dati verranno riportati sulla scheda.
	Sezione 5	Procedere <u>sempre</u> ad attenta ispezione della/e carcassa/e e riportare l'informazione relativa alla presenza di alterazioni o lesioni anatomopatologiche specifiche e/o aspecifiche eventualmente riscontrate a carico di organi o tessuti sui soggetti macellati
PAGINA 2	Individualmente per ogni soggetto sottoposto ad ispezione e prelievo d'organi, riportare il contrassegno identificativo e barrare le caselle corrispondenti a sesso, specie, categoria e materiale prelevato. Indicare sempre altro materiale eventualmente prelevato oltre a quello espressamente indicato ed inviato al laboratorio (es. sangue, latte, feci etc.).	
PAGINA 3	Non scrivere nello spazio espressamente riservato alla sezione diagnostica che effettuerà le analisi. Riportare la sede di destinazione e la <u>data di invio</u> dei campioni	

NOTA BENE

La "scheda di rilevamento dati al macello" dovrà sempre accompagnare i campioni inviati al laboratorio dell'IZS presso il quale verranno effettuate le analisi. La mancata compilazione di una o più parti della scheda potrebbe rendere inutilizzabili le rimanenti informazioni ivi contenute e renderà necessaria un'ulteriore verifica dei dati da parte del veterinario prelevatore; si raccomanda quindi particolare attenzione e puntualità nel suo completamento in sede di prelievo e/o una verifica della sua idoneità prima dell'invio presso l'IZS.

GUIDA AL PRELIEVO DI CAMPIONI BIOLOGICI AL MACELLO

BRUCELLOSI BOVINA-BUFALINA ED OVICAPRINA

l'ispezione della carcassa, **il prelievo** di organi ed il loro **invio** presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dovranno essere eseguiti nei casi seguenti

1. In seguito all'abbattimento di animali positivi alla prova ufficiale (FdC).
2. In seguito all'abbattimento di "Animale Sospetto" (Ovini SAR-positivi; Bovini SAR-positivi ma FdC-negativi)
3. In seguito al riscontro, da parte del veterinario responsabile del macello, di lesioni compatibili con brucellosi su soggetti avviati alla macellazione ordinaria.

Dovrà essere ispezionata e sottoposta a prelievo l'intera gamma di organi elencati sulla scheda:

N.B. Gli organi dovranno essere prelevati anche in assenza di lesioni specifiche

Si ricorda di

- Utilizzare strumenti puliti e sterili (es. bisturi monouso) per il prelievo di organi e parti d'organo.
- Operare con cura il prelievo evitando di incidere o sezionare inutilmente i linfonodi con lo strumento.
- Sanificare gli strumenti non a perdere con apposito disinfettante (es. Virkon 1% per 10 min.) dopo ogni prelievo e prima di un successivo riutilizzo.

Modalità d'invio:

- I campioni dovranno essere confezionati singolarmente in contenitore sterile a tenuta (doppio sacchetto presto-chiuso) ed identificati con etichettatura riportante n° di matricola dell'animale e natura dell'organo contenuto.
- I campioni, prontamente refrigerati, dovranno essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione Diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione (+4°C) durante la fase di trasporto.
- Se l'invio del materiale prontamente refrigerato non è effettuabile entro 24 ore dal prelievo, sottoporre i campioni a congelamento (-20°C).

SI RACCOMANDA DI OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME DI BIOSICUREZZA RIVOLTE SIA ALLE PERSONE CHE ALL'AMBIENTE DURANTE TUTTE LE FASI DI PRELIEVO ED INVIO DEI CAMPIONI:

1 Utilizzare Sistemi di Protezione Individuale:

Camice usa e getta
Mascherina filtrante protettiva monouso
Copricapo usa e getta
Guanti monouso
Calzari monouso
Occhiali di protezione

2 Utilizzare contenitori a chiusura ermetica.

3 Evitare imbrattamenti esterni degli involucri di trasporto del materiale verso L'IZS (sacchetti, contenitori, cassetta etc).

PRELIEVO CAMPIONI BIOLOGICI IN VIVO

Il prelievo di campioni biologici in vivo dovrà essere eseguito nei casi seguenti:

1. In soggetti Singoli Reattori, prima dell'abbattimento.
2. In "Animale sospetto"

LATTE: prelevare un campione di circa 20 cc da ogni quarto e mantenere in refrigerazione fino alla consegna presso l' IZS.

Inviare presso il laboratorio dell'IZS entro 24 ore previa immediata refrigerazione del campione.

FECI: prelevare circa 25 gr. di feci in sacchetti prestochiuso e mantenere in refrigerazione fino alla consegna presso l' IZS

Inviare presso il laboratorio dell'IZS entro 24-48 ore

SANGUE: prelevare una provetta per ogni soggetto sottoposto ad ispezione e prelievo ed invio presso l'IZS.

Se il campionamento viene effettuato in sede di macello indicare sempre negli appositi spazi della "scheda di rilevamento dati al macello" la natura del materiale prelevato.

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE
REGIONE LAZIO

BRUCELLOSI DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI
AL MACELLO

La scheda debitamente compilata in ogni parte deve accompagnare i campioni al
laboratorio dell'IZSLT

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
Via Appia Nuova, 1411 - ROMA-CAPANNELLE -
Tel (06) 79099462 - Fax (06) 79099462

DR..... Recapito telefonico.....

A.S.L. n° Data/...../.....

MACELLO N° TEL.

VIA..... COMUNE PROV.....

ANIMALI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO INFETTO
(marcati con 'T')

Allevamento: Codice identificazione azienda (DPR 317/96)

Denominazione azienda

Proprietario

Via N°

Comune Prov.....

A.S.L.

TIPO E NUMERO DI ANIMALI ESAMINATI

PECORE N°

CAPRE N°

..... N°

..... N°

REPERTO ISPETTIVO

Descrizione delle lesioni anatomico-patologiche riscontrate:

.....
.....
.....
.....

Contrassegno Identificazione (marca auricolare)	Categoria	Organi prelevati⁽¹⁾		
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....
.....	Pecora <input type="checkbox"/> Capra <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci	<input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Utero gravido <input type="checkbox"/> Mammella <input type="checkbox"/> Vescicole seminali e testicoli	Altro:.....

(1) Barrare le caselle corrispondenti agli organi prelevati per ciascun animale macellato

Organi da prelevare per l'isolamento di Brucella. I campioni, opportunamente confezionati, devono essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione dell'Istituto Zooprofilattico, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione. Se l'invio non è effettuabile entro 12 ore dal prelievo, sottoporre i campioni a congelamento.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI AL MACELLO BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

La scheda deve essere compilata **in ogni sua parte** in maniera chiara e leggibile.
Per le parti a compilazione libera scrivere in **stampatello**.

PAGINA 1	Sezione 1	Indicare nominativo, recapito telefonico ed ASL di appartenenza del medico veterinario che effettua i prelievi, nonché <u>la data di esecuzione</u> degli stessi.
	Sezione 2	Indicare i dati identificativi del macello nel quale è stata effettuata la macellazione
	Sezione 3	Indicare i dati identificativi dell'azienda di provenienza del/i soggetto/i macellato/i.
	Sezione 4	Specificare numero, specie e categoria dei soggetti sottoposti a macellazione i cui dati verranno riportati sulla scheda.
	Sezione 5	Procedere <u>sempre</u> ad attenta ispezione della/e carcassa/e e riportare l'informazione relativa alla presenza di alterazioni o lesioni anatomopatologiche specifiche e/o aspecifiche eventualmente riscontrate a carico di organi o tessuti sui soggetti macellati
PAGINA 2	Individualmente per ogni soggetto sottoposto ad ispezione e prelievo d'organi, riportare il contrassegno identificativo e barrare le caselle corrispondenti a sesso, specie, categoria e materiale prelevato. Indicare sempre altro materiale eventualmente prelevato oltre a quello espressamente indicato ed inviato al laboratorio (es. sangue, latte, feci etc.).	
PAGINA 3	Non scrivere nello spazio espressamente riservato alla sezione diagnostica che effettuerà le analisi. Riportare la sede di destinazione e la <u>data di invio</u> dei campioni	

NOTA BENE

La "scheda di rilevamento dati al macello" dovrà sempre accompagnare i campioni inviati al laboratorio dell'IZS presso il quale verranno effettuate le analisi.

La mancata compilazione di una o più parti della scheda potrebbe rendere inutilizzabili le rimanenti informazioni ivi contenute e renderà necessaria un'ulteriore verifica dei dati da parte del veterinario prelevatore; si raccomanda quindi particolare attenzione e puntualità nel suo completamento in sede di prelievo e/o una verifica della sua idoneità prima dell'invio presso l'IZS.

GUIDA AL PRELIEVO DI CAMPIONI BIOLOGICI AL MACELLO BRUCELLOSI OVICAPRINA

l'ispezione della carcassa, **il prelievo** di organi ed il loro **invio** presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dovranno essere eseguiti nei casi seguenti

4. In seguito all'abbattimento di animali positivi alla prova ufficiale (FdC).
5. In seguito all'abbattimento di "Animale Sospetto" (Ovini SAR-positivi; Bovini SAR-positivi ma FdC-negativi)
6. In seguito al riscontro, da parte del veterinario responsabile del macello, di lesioni compatibili con brucellosi su soggetti avviati alla macellazione ordinaria.

**Dovrà essere ispezionata e sottoposta a prelievo l'intera gamma di organi elencati sulla scheda:
N.B. Gli organi dovranno essere prelevati anche in assenza di lesioni specifiche**

Si ricorda di

- Utilizzare strumenti puliti e sterili (es. bisturi monouso) per il prelievo di organi e parti d'organo.
- Operare con cura il prelievo evitando di incidere o sezionare inutilmente i linfonodi con lo strumento.
- Sanificare gli strumenti non a perdere con apposito disinfettante (es. Virkon 1% per 10 min.) dopo ogni prelievo e prima di un successivo riutilizzo.

Modalità d'invio:

- I campioni dovranno essere confezionati singolarmente in contenitore sterile a tenuta (doppio sacchetto presto-chiuso) ed identificati con etichettatura riportante n° di matricola dell'animale e natura dell'organo contenuto.
- I campioni, prontamente refrigerati, dovranno essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione Diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione (+4°C) durante la fase di trasporto.
- Se l'invio del materiale prontamente refrigerato non è effettuabile entro 24 ore dal prelievo, sottoporre i campioni a congelamento (-20°C).

SI RACCOMANDA DI OSSERVARE SCRUPolosAMENTE LE NORME DI BIOSICUREZZA RIVOLTE SIA ALLE PERSONE CHE ALL'AMBIENTE DURANTE TUTTE LE FASI DI PRELIEVO ED INVIO DEI CAMPIONI:

1 Utilizzare Sistemi di Protezione Individuale:

- Camice usa e getta
- Mascherina filtrante protettiva monouso
- Copricapo usa e getta
- Guanti monouso
- Calzari monouso
- Occhiali di protezione

2 Utilizzare contenitori a chiusura ermetica.

3 Evitare imbrattamenti esterni degli involucri di trasporto del materiale verso L'IZS (sacchetti, contenitori, cassetta etc).

PRELIEVO CAMPIONI BIOLOGICI IN VIVO

Il prelievo di campioni biologici in vivo dovrà essere eseguito nei casi seguenti:

3. In soggetti Singoli Reattori, prima dell'abbattimento.
4. In "Animale sospetto"

LATTE: prelevare un campione di circa 20 cc da ogni quarto e mantenere in refrigerazione fino alla consegna presso l' IZS.
Inviare presso il laboratorio dell'IZS entro 24 ore previa immediata refrigerazione del campione.

FECI: prelevare circa 25 gr. di feci in sacchetti prestochiuso e mantenere in refrigerazione fino alla consegna presso l' IZS
Inviare presso il laboratorio dell'IZS entro 24-48 ore

SANGUE: prelevare una provetta per ogni soggetto sottoposto ad ispezione e prelievo ed invio presso l'IZS.

Se il campionamento viene effettuato in sede di macello indicare sempre negli appositi spazi della "scheda di rilevamento dati al macello" la natura del materiale prelevato.

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE
REGIONE LAZIO

TUBERCOLOSI BOVINA
SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI
AL MACELLO

La scheda debitamente compilata in ogni parte deve accompagnare i
campioni al laboratorio dell'IZSLT

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
Via Appia Nuova, 1411 - ROMA-CAPANELLE -
Tel (06) 79099462 - Fax (06) 79099462

DR.....

Recapito telefonico.....

A.S.L. n°

Data/...../.....

MACELLO N° TEL.

VIA..... COMUNE PROV.

ANIMALI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO INFETTO
(marcati con 'T')

NO (Allegare mod. 10/33 – O.M. 2/1/93) SI

Allevamento: Codice identificazione azienda (DPR 317/96)

Denominazione azienda

Proprietario

Via..... N°.....

Comune Prov.

A.S.L.

NUMERO E TIPO DI ANIMALI ESAMINATI

VITELLI	N° _____	VITELLI BUFALINI(1)	N° _____
VITELLONI	N° _____	ANNUTOLI(2)	N° _____
TORI	N° _____	TORI BUFALINI	N° _____
MANZE	N° _____	ANNUTOLE(3)	N° _____
VACCHE IN PRODUZIONE	N° _____	BUFALE IN PRODUZIONE	N° _____
VACCHE DA RIFORMA	N° _____	BUFALE DA RIFORMA	N° _____
.....	N° _____	N° _____

(1) Dalla nascita allo svezzamento.

(2) Dallo svezzamento a 24 mesi.

(3) Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo.

REPERTO ISPETTIVO

	N.° animali esaminati	N.° animali con lesioni tubercolari
Vitelli	N° _____	N° _____
Vitelloni	N° _____	N° _____
Tori	N° _____	N° _____
Manze	N° _____	N° _____
Vacche in produzione	N° _____	N° _____
Vacche da riforma	N° _____	N° _____
.....	N° _____	N° _____
Vitelli bufalini	N° _____	N° _____
Annutoli	N° _____	N° _____
Tori bufalini	N° _____	N° _____
Annutole	N° _____	N° _____
Bufale in produzione	N° _____	N° _____
Bufale da riforma	N° _____	N° _____
.....	N° _____	N° _____

MATERIALE PATOLOGICO DA PRELEVARE ⁽¹⁾
(anche in caso di reperto anatomo-patologico negativo)

IN PRESENZA DI LESIONI SOSPETTE:

A) ORGANI SEDE DI LESIONE⁽²⁾

Evitare di incidere a fondo i siti di lesione per non compromettere l'esito dell'esame colturale (possibile inquinamento del campione)

IN APPARENTE ASSENZA DI LESIONI RIFERIBILI A TBC:

A) TONSILLE

B) LINFONODI :

RETROFARINGEI
SOTTOMANDIBOLARI
TRACHEOBRONCHIALI
MEDIASTINICI
MESENERICI
EPATICO - MESENERICI (NEI VITELLI)
SUB - ILIACI

C) POLMONE

(1): I campioni confezionati singolarmente in contenitore sterile a tenuta ed identificati con etichetta riportante il n° di matricola dell'animale e natura dell'organo contenuto, devono essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione dell'Istituto Zooprofilattico, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione. Se l'invio non è effettuabile entro 12 ore dal prelievo, è necessario suddividere il campione in due aliquote, una delle quali da sottoporre a congelamento (esame colturale), e la seconda da congelare o fissare in formalina al 10% (esame istologico).

(2): Inviare al laboratorio, in ogni caso, le lesioni tubercolari o similtubercolari riscontrate in sede ispettiva

Contrassegno Identificazione (marca auricolare)	Organi colpiti	Tipo di lesione⁽³⁾	Lesioni aspecifiche⁽⁴⁾	Organi / Sangue prelevati
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. sottomandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. Mediastinici <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/>

(3) Tipo di lesione : 1- complesso primario, 2- generalizzazione acuta miliare, 3- generalizzazione protratta, 4- forma organica cronica evolutiva, 5- collasso delle resistenze generali, 6- nessuna lesione apparente (NVL).

(4) Descrivere le eventuali lesioni non riconducibili all'infezione tubercolare ma a patologie in grado di generare false positività: 1 - Paratubercolosi, 2 - Distomatosi, 3- Actinogranulomatosi, 4-Elmintiasi gastro-int., 5- Lesioni da corpo estraneo, 6- Cisticercosi / idatidosi, 7- Granuloma di Roeckl, 8- Ectoparassitosi, 9- Nocardiosi, 10- Dermatite nodosa, 11- Altro (specificare).

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI AL MACELLO

TUBERCOLOSI BOVINA

La scheda deve essere compilata **in ogni sua parte** in maniera chiara e leggibile.
Per le parti a compilazione libera scrivere in **stampatello**.

PAGINA 1	Sezione 1	Indicare nominativo, recapito telefonico ed ASL di appartenenza del medico veterinario che effettua i prelievi, nonché <u>la data di esecuzione</u> degli stessi.
	Sezione 2	Indicare i dati identificativi del macello nel quale è stata effettuata la macellazione
	Sezione 3	Indicare i dati identificativi dell'azienda di provenienza del/i soggetto/i macellato/i.
	Sezione 4	Specificare numero, specie e categoria dei soggetti sottoposti a macellazione i cui dati verranno riportati sulla scheda.

PAGINA 2	Sezione 1	Procedere <u>sempre</u> ad attenta ispezione della/e carcassa/e e riportare l'informazione relativa al numero di soggetti, distinti per categoria, nei quali sono rilevabili lesioni specifiche tubercolari.
	Sezione 2	Si raccomanda di sottoporre dapprima ad ispezione e poi a prelievo l'intera gamma d'organi riportata anche in assenza di lesioni specifiche tubercolari o di altre tipologie di lesioni non-tubercolari.
PAGINA 3	Colonna 1° e 2°	Individualmente per ogni soggetto sottoposto ad ispezione, riportare il contrassegno identificativo e barrare le caselle corrispondenti ad eventuali organi colpiti da lesioni indipendentemente dal fatto che siano tubercolari o meno.
	Colonna 3°	Indicare quindi, in caso di forme tubercolari, il "tipo di lesione" coerentemente alla seguente classificazione classica: 1- complesso primario, 2- generalizzazione acuta miliare, 3- generalizzazione protratta, 4- forma organica cronica evolutiva, 5- collasso delle resistenze generali, 6- nessuna lesione apparente (NVL).
	Colonna 4°	Riportare invece, in caso di lesioni non tubercolari ma riferibili a patologie in grado di generare false positività, l'informazione relativa al tipo di "lesioni aspecifiche" rinvenute secondo lo schema seguente: 1 - Paratubercolosi, 2 - Distomatosi, 3- Actinogranulomatosi, 4-Elmintiasi gastro-int., 5- Lesioni da corpo estraneo, 6- Cisticercosi / idatidosi, 7- Granuloma di Roeckl, 8- Ectoparassitosi, 9- Nocardiosi, 10- Dermatite nodosa, 11- Altro (specificare).
	Colonna 5°	Barrare le caselle corrispondenti agli organi prelevati aggiungendo l'indicazione del materiale prelevato oltre a quello espressamente indicato (es. latte, feci etc.).
PAGINA 4	Non scrivere nello spazio espressamente riservato alla sezione diagnostica che effettuerà le analisi. Riportare la sede di destinazione e la <u>data di invio</u> dei campioni	
NOTA BENE		
La "scheda di rilevamento dati al macello" dovrà sempre accompagnare i campioni inviati al laboratorio dell'IZS presso il quale verranno effettuate le analisi. La mancata compilazione di una o più parti della scheda potrebbe rendere inutilizzabili le rimanenti informazioni ivi contenute e renderà necessaria un'ulteriore verifica dei dati da parte del veterinario prelevatore; si raccomanda quindi particolare attenzione e puntualità nel suo completamento in sede di prelievo e/o una verifica della sua idoneità prima dell'invio presso l'IZS.		

GUIDA AL PRELIEVO DI CAMPIONI BIOLOGICI AL MACELLO

TUBERCOLOSI BOVINA

l'ispezione della carcassa, **il prelievo** di organi ed il loro **invio** presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dovranno essere eseguiti nei casi seguenti

7. In seguito all'abbattimento di animali positivi alla prova tubercolinica

8. In seguito al riscontro, da parte del veterinario responsabile del macello, di lesioni compatibili con TBC su soggetti avviati alla macellazione ordinaria.

N.B. Gli organi elencati nella scheda di prelievo dovranno essere prelevati anche in assenza di lesioni specifiche

Dovrà essere ispezionata e sottoposta a prelievo l'intera gamma di organi elencati sulla scheda:

Si ricorda di

- Utilizzare strumenti puliti e sterili (es. bisturi monouso) per il prelievo di organi e parti d'organo.
 - Operare con cura il prelievo evitando di incidere o sezionare inutilmente i linfonodi con lo strumento.
 - Sanificare gli strumenti non a perdere con apposito disinfettante dopo ogni prelievo e prima di un successivo riutilizzo.
- Modalità d'invio:
- I campioni dovranno essere confezionati singolarmente in contenitore sterile a tenuta (doppio sacchetto presto-chiuso) ed identificati con etichettatura riportante n° di matricola dell'animale e natura dell'organo contenuto.
 - I campioni, prontamente refrigerati, dovranno essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione Diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione (+4°C) durante la fase di trasporto.
 - Se l'invio del materiale prontamente refrigerato non è effettuabile entro 24 ore dal prelievo, suddividere il campione in due aliquote, una delle quali da sottoporre a congelamento (esame colturale), e la seconda da congelare o fissare in formalina al 10% (esame istologico).

SI RACCOMANDA DI OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME DI BIOSICUREZZA RIVOLTE SIA ALLE PERSONE CHE ALL'AMBIENTE DURANTE TUTTE LE FASI DI PRELIEVO ED INVIO DEI CAMPIONI:

1 Utilizzare Sistemi di Protezione Individuale:

Camice usa e getta
Mascherina filtrante protettiva monouso
Copricapo usa e getta
Guanti monouso
Calzari monouso
Occhiali di protezione

2 Utilizzare contenitori a chiusura ermetica.

3 Evitare imbrattamenti esterni degli involucri di trasporto del materiale verso L'IZS (sacchetti, contenitori, cassetta etc).

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SIMAN DEI FOCOLAI DI TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA, BRUCELLOSI OVI-CAPRINA, LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA E INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA'.

Facendo riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'utilizzo del SIMAN per la gestione dei focolai di malattia infettiva, pubblicate sul sito del MINISTERO DELLA SALUTE (https://www.vetinfo.sanita.it/j6_siman/documentiPdf/lineeGuida.pdf), si definiscono di seguito le peculiarità nell'uso di SIMAN ai sensi dell'art. 5 dell'O.M. 28 maggio 2015, prorogata con O.M. 6 giugno 2017.

Modalità di gestione dei focolai in SIMAN.

Apertura del sospetto focolaio:

Entro 2 giorni dall'evidenziazione del sospetto, il Servizio veterinario provvede alla sospensione della qualifica sanitaria e, contestualmente, all'apertura del sospetto focolaio in SIMAN, acquisendo come allegato le risultanze al momento disponibili relativamente agli eventuali esami anatomo-patologici e/o controlli sierologici e/o accertamenti microbiologici che hanno determinato il sospetto.

Sospetto non confermato.

Nel caso il sospetto NON sia confermato, il Servizio veterinario, entro 2 giorni, provvede alla revoca dei provvedimenti di sospensione della qualifica sanitaria e contestualmente all'annullamento come "sospetto non confermato" in SIMAN.

Sospetto confermato.

Nel caso il sospetto sia confermato, il Servizio veterinario, entro 2 giorni, dispone la revoca della qualifica sanitaria e procede contestualmente a registrare la conferma in SIMAN del sospetto precedentemente registrato acquisendo come allegato le risultanze relative a esami anatomo-patologici e/o controlli sierologici e/o accertamenti microbiologici che hanno determinato la conferma del focolaio.

Revoca dei provvedimenti restrittivi

Ultimate le operazioni di profilassi previste dalla normativa vigente, il Servizio Veterinario procede a revocare i provvedimenti restrittivi e, entro 2 giorni, ne effettua la registrazione in SIMAN.

Estinzione del focolaio

L'estinzione del focolaio dovrà essere inserita in SIMAN entro 2 giorni dalla riattribuzione della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne/indenne all'azienda.

Focolaio primario e focolaio secondario

In fase di registrazione del focolaio dovrà essere specificato se trattasi di focolaio primario o secondario, tenendo conto che per focolaio primario si intende il focolaio non correlato epidemiologicamente ad altri focolai, diversamente trattasi di focolai di secondari.

All'atto dell'identificazione del focolaio come secondario il sistema richiede l'indicazione del codice dell'azienda di supposta provenienza dell'infezione. Nel caso in cui su quest'ultima azienda non sia stato registrato nessun focolaio o sospetto tale, il SIMAN invia automaticamente un'allerta alla ASL di competenza indicando tale circostanza.

Nelle sezioni a testo libero dovranno essere sintetizzate le misure sanitarie intraprese, i vari provvedimenti adottati dalle diverse autorità interessate, fino all'estinzione del focolaio. Tali documenti devono essere caricati nell'apposita sezione documentale dell'Indagine Epidemiologica.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA:

L'indagine epidemiologica (IE) è uno strumento fondamentale utilizzato nei Piani di eradicazione. Consiste nella raccolta ordinata di informazioni e ha più finalità. In particolare i principali obiettivi della IE sono:

- (a) Stabilire o meno la presenza dell'infezione;
- (b) individuare la causa e l'origine dell'infezione;
- (c) definire se l'infezione può essersi propagata ad altre aziende;
- (d) individuare i fattori di rischio, ovvero i fattori che determinano comparsa o la persistenza dell'infezione nel territorio o che possono costituire la causa di reintroduzione in aree indenni.

Le prime due finalità hanno estrema importanza nella gestione dei singoli focolai e nel tempestivo blocco della diffusione dell'infezione, mentre lo studio dei fattori di rischio ha lo scopo di rivedere le misure di prevenzione e sorveglianza adottate nei Piani Nazionali e Regionali al fine di minimizzare il rischio di introduzione, diffusione o mantenimento dell'infezione nel territorio.

Per garantire l'efficacia dell'IE, la raccolta di informazioni ritenute fondamentali deve essere effettuata seguendo una metodologia e procedure ben codificate ed omogenee sul territorio nazionale. Il modulo informatizzato disponibile in SIMAN risponde a questa esigenza e, tra le altre caratteristiche, possiede quella di facilitare la raccolta strutturata delle informazioni necessarie grazie all'interoperabilità con gli altri sistemi informativi nazionali (BDN, SANAN, etc.), garantendo il recupero di dati precaricati e già disponibili.

Sospetto dell'infezione.

L'IE deve essere avviata entro due giorni dell'apertura del sospetto in SIMAN. In questa fase è necessario inserire le informazioni note al compilatore al momento del sospetto (oltre a quelle scaricabili da BDN o da altri sistemi informativi). In questa fase automaticamente il SIMAN pone lo stato dell'IE come "AVVIATA".

Nel momento in cui l'attività di indagine e raccolta informazioni successivamente condotta dai Servizi Veterinari rende disponibili ulteriori evidenze diagnostiche, epidemiologiche e/o documentali relative al focolaio, queste andranno inserite negli appositi campi predisposti in SIMAN e lo stato dell'IE dovrà essere aggiornato come "IN CORSO".

Conferma dell'infezione.

Il Servizio Veterinario prosegue l'IE, già "AVVIATA" nel SIMAN al momento della notifica del sospetto focolaio, con la collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico, ove presente, o dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente. È possibile scaricare il modulo con tutte le informazioni già inserite in precedenza, per completare l'IE durante gli eventuali sopralluoghi in

azienda. In ogni caso, qualora si progetti un sopralluogo, è fondamentale approfondire la situazione dell'allevamento attraverso lo studio di tutti i dati disponibili nei vari sistemi informativi e caricati automaticamente dal SIMAN sulla scheda d'indagine epidemiologica da utilizzare nel corso del sopralluogo stesso. È particolarmente utile studiare la struttura dell'azienda per verificare: la presenza di altre specie, la consistenza del/degli allevamento/i, le movimentazioni in ingresso e uscita, la natalità (prestando attenzione al tasso di gemellarità) e il numero di morti in stalla o di denunce di furto/smarimento.

Ogni elemento rilevato nel corso del sopralluogo che sia nuovo rispetto ai dati già acquisiti da SIMAN e disponibili nel modello d'indagine, va annotato e successivamente inserito prontamente nel sistema, modificando lo stato dell'IE. in "IN CORSO".

Estinzione del focolaio.

Al momento dell'estinzione del focolaio l'IE deve essere completata con tutti i dati obbligatori e lo stato dell'IE deve essere aggiornato a "CONCLUSA". Una volta acquisito questo stato l'IE non è più modificabile.

In particolare per concludere l'IE su SIMAN è necessario inserire le seguenti informazioni:

- la macrocategoria di probabile origine del focolaio, selezionando una o più voci tra quelle proposte dal sistema;
- una sintesi delle conclusioni che descriva adeguatamente le ipotesi sull'origine dell'infezione.

Prima che l'IE sia registrata come conclusa, il veterinario responsabile dell'IE deve verificare che sia stata allegata tutta la documentazione disponibile e non già inserita in altri sistemi informativi o nello stesso SIMAN. Nella stessa sezione, quando possibile e se esistenti, dovrebbero essere riportati gli esiti dei rintracci, anche facendo riferimento alle tabelle dei contatti generate con la funzione 'Eptrace'.

Responsabile dell'IE.

Il responsabile della compilazione dell'IE è il veterinario competente sull'allevamento, ovvero colui che potrà essere chiamato per delucidazioni sulla compilazione. Ogni intervento sulla scheda viene tracciato dal sistema, memorizzando l'operatore che ha apportato modifiche e data/ora dell'intervento.

